Mariella Popolla Daniela Bagattini

Violenza maschile sulle donne

il ruolo dell'assistente sociale tra sfide e opportunità



Immagin-azioni sociali

Responsabili collana

Luisa Stagi (Università di Genova) Luca Queirolo Palmas (Università di Genova)

Comitato scientifico

Jean Pierre Durand (*Université d'Evry*) Joyce Sebag

(Université d'Evry)

Doug Harper

(Duquesne University)

Federico Rahola (Università di Genova)

Anna Lisa Frisina

(Università di Padova)

Emanuela Abbatecola

(Università di Genova)

Pino Losacco

(Università di Bologna)

Christine Louveau (*Université d'Evry*)

Francesca Lagomarsino (Università di Genova)

Mariella Popolla Daniela Bagattini

Violenza maschile sulle donne

il ruolo dell'assistente sociale tra sfide e opportunità





è il marchio editoriale dell'Università di Genova



Finanziamento: PRIN 2022 Genoma Violence. Gender Norms, Masculinities and Violence against Women, codice 2022NP4FNB, CUP D53D23013010006, Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation UE, nell'ambito della Missione 4 «Istruzione e Ricerca», Componente 2 «dalla Ricerca all'Impresa», Investimento 1.1, Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e Progetti di Rilevante Interesse nazionale (PRIN) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il volume è il risultato comune del lavoro delle autrici, tuttavia, in termini formali, si segnalano le seguenti attribuzioni: Mariella Popolla ha curato per il Capitolo 1 i paragrafi 1.1, 1.1.1, 1.1.2,1.5, 1.6, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3 e il Capitolo 3. Daniela Bagattini per il Capitolo 1 paragrafi 1.2, 1.3, 1.4; il Capitolo 2 e le Riflessioni conclusive.



Il presente volume è stato sottoposto a double blind peer-review UNIVERSITY PRESS <mark>ITALIANE</mark> secondo i criteri stabiliti dal protocollo UPI

© 2024 GUP

I contenuti del presente volume sono pubblicati con la licenza Creative commons 4.0 International Attribution-NonCommercial-ShareAlike.



Alcuni diritti sono riservati

e-ISBN (pdf) 978-88-3618-263-3

Pubblicato aprile 2024

Realizzazione Editoriale GENOVA UNIVERSITY PRESS Via Balbi 5, 16126 Genova Tel. 010 20951558 e-mail: gup@unige.it https://gup.unige.it

SOMMARIO

1.	Concetti chiave, storie, percorsi	9
1.1	La dimensione di genere della violenza	9
	1.1.1 Le forme della violenza	13
	1.1.2 Le conseguenze della violenza	16
1.2	Femminicidio	17
1.3	Gli orfani speciali	23
1.4	La violenza assistita	24
1.5	Maschilità (plurali) e violenza	28
1.6	Movimento femminista e violenza maschile sulle donne.	
	Saperi, pratiche e sistemi di presa in carico	
	politicamente situati	30
	1.6.1 Te ne accorgesti senza una ragione,	
	che la sua casa era la tua prigione	30
	1.6.2 I Centri Antiviolenza	32
	1.6.3 NUDM (Non Una Di Meno) e il Piano femminista	
	contro la violenza di genere	35
2.	Politiche di contrasto: tra pubblico e privato	38
2.1	Il lungo cammino verso la cittadinanza	38
2.2	Il contrasto alla violenza nel contesto normativo	44
2.3	Le politiche di contrasto alla violenza nell'ottica della	
	Convenzione di Istanbul: le '4 P'	47
2.4	La legge 119/2013	48
2.5	Le politiche di contrasto alla violenza dopo il 2013:	
	il passaggio da azioni 'straordinarie' ad azioni 'strategiche'	51
2.6	Norme e politiche: un primo bilancio	58
2.7	Le politiche regionali	59

3 ((Ri)Pensare la professione, sciogliere i nodi	62
		~_
3.1	Vittime, autori, assistenti sociali: ripensare le categorie	63
3.2	Trifocalità ed equilibrio tra mandati nel servizio sociale	68
3.3	Il ruolo dei servizi: rilevazione e presa in carico	
	oltre la pretesa di neutralità	73
3.4	Le visite domiciliari	77
3.5	Il colloquio presso i servizi	78
3.6	Dopo l'emersione	81
3.7	La documentazione	84
3.8	La multiproblematicità e le donne anziane:	
	una sfida per il servizio sociale	86
4.]	Riflessioni conclusive	89
Bibliografia		94

1. Concetti chiave, storie, percorsi

1.1 La dimensione di genere della violenza

'La violenza è violenza!'. Quante volte abbiamo sentito o letto affermazioni simili a questa, a commento di notizie riguardanti l'ennesimo femminicidio avvenuto nel nostro paese, oppure in risposta alla pubblicizzazione di eventi a cavallo del 25 novembre o, semplicemente, durante una conversazione tra conoscenti? Eppure, se è vero che la violenza è comunque tale, qualsiasi sia la persona che la agisce e quella che ne viene investita, vi sono delle dimensioni, delle caratteristiche, degli effetti, che sono fortemente informati da determinate categorie. Nel caso del presente contributo, al centro della nostra riflessione vi è quella violenza causata, agita, vissuta sulla base di una categoria specifica: quella del genere.

La Convenzione di Istanbul definisce la violenza contro le donne come:

...una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata

specificando, allo stesso articolo, che

L'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo famigliare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima

e prosegue con

L'espressione "violenza contro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato (*Convenzione di Istanbul*, 2011).

Trattandosi del primo strumento internazionale giuridicamente vincolante, la definizione in esso contenuta è, in qualche modo, quella più accettata e condivisa; tuttavia, violenza di genere, violenza maschile sulle donne, violenza familiare, violenza domestica, *intimate partner violence* (IPV), sono solo alcune delle definizioni che è possibile trovare in rete, nei discorsi pubblici e politici, nei media o nelle enunciazioni legislative. Modi di definire ma anche modi di leggere un fenomeno, non neutrali ma, al contrario, prediligenti alcune dimensioni rispetto ad altre. Angolazioni, posizionamenti, dunque, che vanno a indicare e delimitare, a riconoscere e a segnalare come e dove intervenire. Se tali differenze altro non sono che sguardi su un oggetto di riflessione, studio e analisi, è importante sottolineare come non siano reciprocamente escludenti. Dal nostro punto di vista, la violenza di genere deriva da processi sociali di costruzione dei generi e delle sessualità di genere¹ ed emerge come

¹ Per un approfondimento delle principali teorie sulla costruzione sociale dei generi e delle sessualità di genere si consiglia la lettura di Popolla, 2021b.

dispositivo di creazione, controllo e mantenimento di quest'ordine sociale e dei ruoli e delle aspettative a esso collegate. Ciò significa che la violenza, intesa come risorsa sociale maschile (Connell, 2011, p. 37), seppur con modalità e gradi di diffusione differenti, esplica il suo ruolo non solo sui soggetti socialmente identificati come femminili (dunque violenza di un genere su un altro) ma anche su quelli che, percepiti come appartenenti allo stesso genere (Abbatecola, Stagi, 2017), in qualche modo si discostano da quelle che dovrebbero essere le sue caratteristiche: uomo, cisgender, eterosessuale, bianco, abile, giovane e produttivo.

Seguendo questo ragionamento, dunque, all'interno del concetto di violenza di genere, si potrebbero posizionare idealmente diverse manifestazioni del fenomeno che vanno dalla violenza maschile sulle donne alla violenza transfobica e omofobica, per fare qualche esempio. Tuttavia, nel dibattito attuale (mediatico, istituzionale e accademico) con la dicitura 'violenza di genere' ci si riferisce quasi esclusivamente alla violenza maschile sulle donne. La motivazione dietro a questa sovrapposizione potrebbe essere motivata da due ordini di ragioni: la prima, squisitamente quantitativa, ha a che fare con i numeri della violenza, che vedono donne e bambine interessate dal fenomeno in 'modo sproporzionato', come affermato dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul in apertura di capitolo. La seconda ha invece a che fare con il tentativo di smarcare la lettura della violenza maschile sulle donne da un piano 'naturalizzante', innato, quasi morfologico, come qualcosa intrinsecamente attribuibile a un gruppo, spesso descritto e considerato come omogeneo, quale quello 'maschile'. Per quanto, a un primo sguardo, una tale retorica possa apparire quantomeno anacronistica, vorremmo sottolineare come, in realtà, venga tuttora mobilitata per 'giustificare' alcune condotte, fin dalla prima infanzia. Così, i bambini sarebbero 'naturalmente' più fisici delle proprie compagne di scuola e di giochi, gli adulti risponderebbero 'biologicamente' a situazioni conflittuali o di stress con la necessità di 'sfogarsi' fisicamente, quando attraverso

l'uso dello sport (tale lettura ed esigenza fatica però a essere applicata e riconosciuta alle donne che decidano di praticare determinati sport, socialmente percepiti come, appunto, 'maschili') quando attraverso l'uso della violenza. Alla base di questo ragionamento vi sarebbe la naturale produzione di testosterone che potrebbe però, tutt'al più e ammesso che sia così, spiegare «la maggior energia del corpo maschile ma certo non spiega come quella energia si trasformi in un comportamento» (Gasparrini, 2019, p. 75). Definire come 'un fatto naturale' un determinato comportamento, che è invece socialmente e culturalmente costituito, altro non è che un processo di deresponsabilizzazione sia verso l'individuo che compie determinati atti sia verso un ordine sociale che continua a essere organizzato simbolicamente e materialmente attorno a una divisione binaria tra maschile e femminile, con aspettative, ruoli e meccanismi di accesso ed esercizio del potere ben distinti e definiti, ancorché ibridi e rimodulabili (Sassatelli in Connell 2002/2011)2.

Ma facciamo un passo indietro, nel tentativo di inquadrare concetti e parole d'ordine tanto diffuse quanto, spesso, non necessariamente comprensibili. Tali concetti dovrebbero servire, difatti, da punti d'orientamento sia nel trattare il fenomeno al centro del presente contributo che, di conseguenza, nel pensare pratiche e interventi per contrastarlo. Per semplificare, possiamo definire il genere come il risultato di un processo sociale che identifica, organizza e attribuisce significato alle caratteristiche (e alle differenze) corporee. Si tratta di un concetto – e come tale in continua evoluzione – culturalmente dato, che organizza gerarchicamente le persone, che definisce le maschilità e le femminilità e in quale rapporto reciproco si trovino, indica cosa si dovrebbe fare e come, tanto a livello materiale quanto a livello simbolico.

Quello di genere è dunque un concetto 'relazionale' e che, come tale, è in continua costruzione. Lo apprendiamo, lo pratichiamo e lo

² Si veda Oddone, 2017.

performiamo; questo vale naturalmente anche per quella dimensione più materiale, biologica, attraverso quelle che Connell definisce 'pratiche corporee riflessive'³. Non siamo dunque soggetti passivi; se è vero che tale struttura di relazioni circoscrive le nostre possibilità, le traiettorie di azione, le condizioni di esistenza – e le relative 'sanzioni' nel caso si forzino i confini da essa definiti – siamo noi, attivamente, a garantire la sopravvivenza di tale struttura, per dirla con West e Zimmerman, siamo noi a 'fare' il genere (1987).

Ma quali sono le forme che può assumere la violenza maschile sulle donne?

1.1.1 Le forme della violenza

Come avremo modo di sottolineare, il movimento delle donne ha avuto il merito di restituire a una dimensione pubblica ciò che, fino a quel momento, veniva considerato terreno privato e intimo, andando a denunciare quelle forme di abuso e prevaricazione che sembravano naturalmente costituenti le relazioni tra maschile e femminile. Alcune forme di violenza hanno faticato più di altre a essere riconosciute come tali, non solo dal legislatore ma a livello sociale. Prima di procedere a elencare le varie forme che la violenza può assumere, vorremmo quindi fare una doverosa premessa: l'identificazione della violenza non può passare esclusivamente per un riconoscimento legale o epidemiologico, per definizioni che, inevitabilmente, circoscrivono la nostra capacità di orientare lo sguardo.

Il penale ha svolto un ruolo in questa trasformazione, e continuerà a svolgerlo, soprattutto sul piano culturale e simbolico, ma soltanto come

³ Nelle parole dell'autrice: «prassi sociale in cui il ruolo del corpo è quello di oggetto e soggetto allo stesso tempo. I corpi sono coinvolti nei processi sociali e immersi nella storia senza per questo cessare di essere corpi» (p. 96: [2006] 2002).

una delle armi, e non certo la principale, di cui ci si può servire nell'ambito di lotte molto più articolate e complesse (Pitch, 2008, p. 13).

Invitiamo dunque le lettrici e i lettori a tener presente che si tratta di una classificazione che, nel tempo, ha subito e subirà dei cambiamenti e che probabilmente necessiterà di grande lucidità e sensibilità per essere integrata con forme di violenza emergenti e specifiche.

Secondo le definizioni contenute all'interno delle *Linee Guida per l'intervento e la costruzione di rete tra i Centri Antiviolenza e i Servizi sociali dei Comuni*⁴, a cui dedicheremo una sezione nel corso del contributo, le tipologie di violenza maschile sulle donne possono essere classificate e definite come segue:

Violenza Psicologica:

La violenza psicologica comprende tutti quei comportamenti che ledono la dignità e l'identità della donna. La violenza psicologica ha un grande potere distruttivo soprattutto quando si manifesta in sottili meccanismi comunicativi all'intero dei rapporti di intimità.

Violenza Economica:

La violenza economica è ogni forma di privazione, sfruttamento e controllo che tende a produrre dipendenza economica o a imporre impegni economici non voluti.

Violenza Sessuale:

La violenza sessuale è ogni forma di imposizione di rapporti e pratiche sessuali non desiderate che facciano male fisicamente e/o psicologicamente, sotto minacce di varia natura.

⁴ Scaricabili all'indirizzo https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2014/03/ANCI DIRE LINEE -GUIDA ASSISTENTI SOCIA-LI.pdf ultima visita 21/05/2023.

Violenza Fisica:

La violenza fisica è ogni forma di intimidazione o azione che mette a rischio l'integrità fisica.

A queste, riportate così come indicate dal documento, vorremmo aggiungere:

Stalking:

Insieme di comportamenti persecutori ripetuti e intrusivi.

Violenza online:

A essere peculiare è il luogo in cui la violenza viene esercitata (il web) e il potenziale 'moltiplicatorio' relativo sia agli autori che alla condotta specifica. In taluni casi, altro tratto caratteristico è la dimensione pubblica, visibile, della condotta violenta. È importante sottolineare come tali azioni espandano il proprio raggio di influenza oltre il web. Alcuni esempi riguardano la diffusione non autorizzata di materiale video/ fotografico privato/intimo/sessuale, la richiesta di denaro o prestazioni sotto ricatto di diffusione di immagini, video e audio privati dal contenuto afferente alla sfera erotico-sessuale (c.d. sextortion), l'insulto basato sulla stigmatizzazione di condotte sessuali, tali o presunte, agite da donne e ragazze (slut-shaming).

Dedicheremo poi una sezione specifica alla c.d. violenza assistita; per il momento segnaliamo che con questa dicitura ci si riferisce alla violenza esercitata sui/sulle minori nel momento in cui siano inseriti/e in un contesto nel quale venga agita una qualsiasi forma di violenza ai danni delle proprie figure di riferimento.

Spesso, tipologie diverse di violenza coesistono all'interno della stessa dinamica relazionale, anche quando difficilmente riconosciute da coloro sulle quali vengono agite; ne sono un esempio la violenza psicologica, quella economica e quella sessuale, quest'ultima se agita dal proprio partner. Difatti, se si guardano i dati sulle donne italiane, queste

sembrano essere più propense a segnalare e denunciare abusi e molestie sessuali, come lo stupro o il tentato stupro, quando il presunto autore è un estraneo anziché un partner intimo. La questione della violenza sessuale sembra ancora rappresentare, in un certo senso, un argomento tabù nella società italiana contemporanea dove le donne vivono ancora in modo preponderante il timore di non essere credute, di aver frainteso la situazione o di aver in qualche modo contribuito a scatenare l'atto di violenza (Bagattini, Popolla, 2018).

Mentre la presenza di violenza psicologica può essere interpretata come anticipatoria rispetto a quella fisica ma non è un indicatore della compresenza delle due forme, è importante riconoscere che la presenza di violenza fisica è necessariamente accompagnata all'esercizio di quella psicologica (Pauncz, 2016).

1.1.2 Le conseguenze della violenza

Gli effetti della violenza sulla vita delle donne esercitano la loro influenza in un arco temporale che va dal breve al lungo periodo; essi intaccano diversi ambiti dell'esistenza, pregiudicando la possibilità di una vita serena e soddisfacente per le stesse e per le/gli eventuali figlie/i. Conseguenze sul piano fisico, psicologico e socio-economico si intersecano, richiedendo interventi complessi e diversificati che tengano conto della difficoltà delle donne nel 'ricostruirsi'.

Le donne su cui viene agita violenza, progressivamente, perdono fiducia in loro stesse, vedono compromessa la propria autonomia e capacità genitoriale, rinunciano alla propria rete familiare e amicale, spesso si vedono costrette ad abbandonare il proprio lavoro e i progetti per il futuro.

Incastrate in un presente che si ripete ciclicamente, vedono nel futuro uno spazio di timore e incertezza; la loro identità è «quotidianamente intaccata e ferita da un rapporto di potere sbilanciato e sbilanciante» (ivi, p. 51).

La violenza segue un ciclo che si ripete, accorciando via via l'intervallo di tempo tra una fase e l'altra: costruzione della tensione, esplosione della violenza, luna di miele; ciascuna fase è propedeutica a quella che la segue. La fase della costruzione della tensione vede le donne 'camminare sulle uova' e assumere degli atteggiamenti volti a evitare l'arrivo della fase successiva, qualunque possa sembrarne la causa. Inesorabilmente si passa alla fase successiva, quella dell'esplosione' della tensione/violenza. Particolarmente interessante è però la terza fase, quella della luna di miele. È questo il momento in cui le capacità manipolatorie dell'autore emergono in tutta la loro efficacia: egli si mostra pentito, amorevole e presente ma, ed è questo il nodo da tenere a mente, opera, al contempo, per convincere la donna che vi sia una forma di corresponsabilità da parte sua, che in qualche modo la violenza si sia manifestata per una mancanza o un errore esperito dalla donna stessa. Col ripetersi delle fasi, la donna rischierà di introiettare lo 'sguardo' dell'autore, finendo per colpevolizzarsi, minimizzare l'accaduto o giustificarlo (Walker, 1989).

Vale la pena ricordare che, nel caso le violenze si verifichino all'interno di relazioni sentimentali, colui che esercita violenza è la stessa persona di cui la donna si è in qualche modo innamorata, in cui ha visto degli aspetti positivi, e questo complessifica non poco il quadro da tenere in considerazione nel momento in cui le si offra supporto.

Concludiamo questa sezione sulle conseguenze sottolineando come la violenza di genere rappresenti anche un costo per la società: le donne che subiscono violenza usufruiscono dei servizi sanitari fino a tre volte di più rispetto alle altre donne, così come ricorrono più spesso all'uso di psicofarmaci, hanno un tasso di assenza dal lavoro maggiore e, infine, hanno più possibilità di acquisire una qualche forma di disabilità (De Marchi, Micheli, Perissinotto in Fola, Melato, Romito, 2017).

1.2 Femminicidio

Nel paragrafo precedente abbiamo illustrato le conseguenze della violenza, tralasciando quella più estrema: la morte della donna per mano del maltrattante. Il termine femminicidio, usato per descrivere questo tipo di omicidio, è relativamente recente. Ne fa una breve e interessante rassegna Paoli, per l'*Accademia della Crusca*⁵, rilevandone le origini in «un intrecciarsi di storie di parole nate in paesi diversi che hanno seguito propri percorsi fino a sovrapporsi oggi grazie a movimenti culturali che hanno investito quantomeno tutto il mondo occidentale» (Paoli, 2013).

Secondo l'*Enciclopedia Treccani* esso esiste nella lingua italiana solo dal 2001, anche se per la sua diffusione occorre aspettare il 2008, anno di pubblicazione di *Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, di Barbara Spinelli. Nel volume l'autrice ripercorre le origini di quello che allora era un neologismo, riprendendo i lavori di Diana Russell, che per prima lo utilizzò e di Marcela Lagarde, che lo impiega per spiegare e analizzare uno stato di violenza patriarcale diffusa nel Messico dei primi anni '90 dello scorso secolo.

Ma cosa si intende per femminicidio?

L'elemento centrale della definizione sta nel considerare il femminicidio un omicidio di donna per motivi di genere. Questo è il punto essenziale e il nodo intorno a cui si sviluppa il dibattito. La stessa citazione dell'*Accademia della Crusca* riportata in apertura è tratta dalla risposta a un quesito posto allo storico istituto fiorentino, che è utile riportare in quanto ci permette di contestualizzare in maniera chiara la problematica:

C'è necessità di una parola nuova per indicare qualcosa che accade da sempre? Che senso ha sottolineare il sesso di una vittima? Non è offensivo per le donne parlare di loro usando la parola femmina, che pare "più propria dell'animale"? Perché non usare donnicidio, muliericidio, ginocidio o ciò che già abbiamo, uxoricidio? Legittimando femminicidio non provocheremo una proliferazione arbitraria di parole in -cidio? (Paoli, 2013).

⁵ https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/femminicidio-i-per-ch%C3%A9-di-una-parola/803

I primi due interrogativi sono fondamentali per comprendere la rilevanza del termine; la storia della parola femminicidio è esattamente un percorso di disvelamento di ciò che 'accade da sempre': la maggior parte delle donne uccise, è uccisa per motivi di genere. Un dato su cui oggi è possibile riflettere soltanto grazie, di nuovo, ai movimenti delle donne che hanno lottato per rivendicare la necessità di un neologismo che andasse a definire e inquadrare un problema antico. Ecco, dunque, che sottolineare il genere della vittima ha un senso profondo: ricordare che quella donna è stata uccisa proprio in quanto 'femmina', sulla base di un ordine patriarcale interiorizzato che la vede in una posizione di subordinazione rispetto all'uomo.

L'atto del nominare il fenomeno non è dunque neutro, ma porta con sé una specifica visione dei generi e dei ruoli e ha bisogno anche di stabilire e definire i confini della propria estensione.

In letteratura si trovano anche altre definizioni, che ampliano o riducono l'universo semantico di riferimento del termine. La differenza più rilevante per i temi qui trattati è con l'accezione utilizzata in letteratura epidemiologica, soprattutto a livello internazionale: in questo caso, spesso, il femminicidio viene ridotto all'omicidio per mano del partner o, a seconda degli studi presi in esame, dell'ex partner e/o di un familiare. La *ratio* di tale scelta è probabilmente anche di tipo pragmatico; la sua utilità quando si analizzano serie di dati quantitativi, che può riportare l'informazione sull'omicida e sulla relazione con la vittima.

La definizione condivisa, invece, con gli studi di genere e i movimenti è effettivamente difficile da operativizzare e richiede un'analisi scrupolosa delle storie delle donne uccise, che non può limitarsi ai dati statistici, ma permette di focalizzare in maniera non ambigua la tematica, ribadendo l'inviolabilità della donna in quanto essere autonomo e indipendente, e non in virtù del suo essere in relazione con l'uomo che la uccide: significa, dunque, considerare la matrice maschilista e patriarcale del femminicidio anche quando l'omicidio avviene dopo un rifiuto, un rapporto occasionale o, nel caso delle

sex workers, dopo un rapporto a pagamento. Casi questi che, limitandosi alla definizione più ristretta del termine, rischiano di non essere considerati femminicidi.

Il tema dei dati è altrettanto centrale: a distanza di quasi dieci anni dal volume di Spinelli, ancora fino al 2016/2017, nelle statistiche ufficiali italiane mancava l'attenzione al fenomeno del femmincidio. Esistevano i database Istat sugli omicidi, che potevano essere scaricati per sesso (della vittima o dell'autore). L'Istituto *Eures* in due pubblicazioni riportava il termine femminicidio, ma poi utilizzava come definizione quella di omicidio di donna e di omicidi di donne in ambito familiare (2012; 2013). Di fatto, a parlare di femminicidio a livello nazionale era solo la *Casa delle donne per non subire violenza Onlus* di Bologna, che dal 2006 ogni anno presenta i dati delle donne uccise per motivi di genere, utilizzando come fonte gli articoli di stampa.

È grazie a questo lavoro e a quello dei movimenti delle donne, in particolare dei Centri antiviolenza (CAV) – oltre che ai richiami a livello internazionale – che nel corso degli anni, insieme all'utilizzo e alla diffusione del termine, aumentano anche le fonti informative, sia dalla stampa (si pensi ad esempio alla pagina del *Corriere della Sera* online dedicata ai femminicidi), che dall'*Istituto Nazionale di Statica*: *Istat* dedica infatti uno spazio ad hoc sul proprio sito agli omicidi di donna, fornendo i dati delle donne vittime di omicidio anche per tipo di relazione con l'omicida, non limitando il commento solo all'ambito relazionale (*Intimate Partner Homicide* – IPH), ma includendo anche conoscenti e parenti.

Secondo tali dati, delle 116 donne uccise nel 2020, il 92,2% è stata uccisa da una persona conosciuta (contro il 30,9% degli uomini). Come specificato, non possiamo sovrapporre questa categoria a quella del femminicidio nella definizione qui adottata (in quanto, ad esempio, esclude gli omicidi che avvengono per mano di sconosciuti ma per motivi legati al genere) anche se si tratta comunque di dati importanti per contestualizzare il fenomeno.

Per lo stesso anno, secondo il lavoro della Casa delle Donne di Bologna, le vittime di femminicidio sono 102 (*Gruppo di ricerca sul femicidio della Casa delle donne per non subire violenza Onlus di Bologna*, 2021).

Solo recentemente in ambito internazionale si arriva alla definizione di un framework per la misurazione dei femminicidi basato sul riconoscimento della loro natura di omicidi con *gender related motivation*: un chiaro riferimento alle cause profonde alla base del gesto⁶. Il lavoro dell' *Ufficio di statistica* delle Nazioni Unite, approvato nel marzo 2022, rappresenta così un passo fondamentale perché prevede anche la definizione di un set di indicatori per misurare e rilevare il femminicidio, a cui i paesi dovranno adeguarsi.

Questa breve rassegna mostra la lucidità delle istanze portate avanti negli anni dai movimenti femministi: una volta 'nominato', il femminicidio ha iniziato a essere studiato e rilevato, mostrandosi in tutta la sua pervasività, portando a «un rovesciamento di prospettiva, di una sostanziale evoluzione culturale prima e giuridica poi» (Paoli, 2013). È

⁶ Riportiamo per intero il testo originale: «"Gender-related motivation", the term used to lay the foundation of the statistical definition of gender-related killings of women and girls (femicide/feminicide), refers to the root causes – such as stereotyped gender roles, discrimination towards women and girls, inequality and unequal power relations between women and men in society – that characterize the specific context in which such killings take place. These factors can trigger violence by perpetrators when a woman's behaviour is perceived not to be in line with social norms or stereotyped gender roles. In this context, the term «gender-related motivation» does not refer to the subjective intent of the perpetrator to commit the homicide, but to its underlying root causes. The subjective motive of the perpetrator to commit the crime – such as a specific bias against or hatred of women – may be present in some cases alongside the «gender-related motivation» (United Nations Office on Drugs and Crime and the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, p. 3).

così stata disvelata quell'evidenza che ha attraversato per secoli tutte le società patriarcali: quando una donna viene uccisa, nella maggior parte dei casi viene uccisa in quanto donna.

Nonostante questo, la rappresentazione mediatica del femminicidio continua a raccontare una realtà fortemente distorta. Già nel 2014 Gius e Lalli evidenziavano come non tutti i femminicidi fossero in grado di «mobilitare l'interesse della stampa e non tutte le vittime e i perpetratori sono rappresentati in maniera univoca» (2016, p. 140). Ancora, negli articoli che riguardano il triennio 2015-2017 a emergere è una diversa notiziabilità dell'evento legata a molteplici aspetti: esistono femminicidi di 'alto profilo' che occupano per giorni la cronaca (in genere legati a elementi di giallo e caratterizzati dal «dettaglio erotico, l'ambiguità della relazione, il discostarsi da modelli di comportamento ordinari» (Gius, Lalli, Zincone, 2020, p. 115), femminicidi di «cronaca quasi-routinaria o "tipici" e femminicidi che le cronache qualificano come "tragedia della solitudine", in quanto hanno come vittima donne anziane malate che – seppure catalizzino una quantità minima di articoli rispetto al corpus – mostrano il ricorso consistente a una precisa strategia retorica di normalizzazione e giustificazione» (ivi, p. 110). Altre vittime che poco compaiono sulle pagine dei giornali sono le sex workers: «È come se il lavoro di prostituta o la condizione di deprivazione sociale di una migrante senza fissa dimora portassero con sé una dose di rischio che in qualche modo farebbe venire meno l'improbabilità dell'evento. Nessuno le reclama» (ivi, p. 152). A eccezione, possiamo aggiungere, dei casi in cui questi femminicidi abbiano una componente particolarmente cruenta (Bagattini, Brunori, Caterino, Pedani, 2017).

Assistiamo, dunque, da una parte al disvelamento e alla presa di coscienza di un fenomeno, dall'altra ai tentativi di raccontarlo ancora con categorie stereotipate, quasi non fosse pensabile la possibilità che le donne vengano uccise per mano maschile in quanto donne.

1.3 Gli orfani speciali

Nominare il femminicidio, distinguerlo dall'omicidio, consente di concettualizzare anche lo status particolare delle bambine e dei bambini che rimangono orfani di madre, uccisa spesso dal proprio padre, che in non pochi casi si toglie a sua volta la vita: cosa succede loro quando i riflettori sull'omicidio si spengono? Che percorsi seguono? Quali i traumi e le difficoltà?

Sono le domande che hanno guidato Anna Costanza Baldry nel progettare un'indagine articolata, insieme alla Rete nazionale dei Centri antiviolenza D.i.Re (Donne in Rete contro la violenza), finanziata dall'Unione Europea in collaborazione con Cipro e Lituania: il progetto www. switch-off.eu (acronimo di Who, Where, What, Supporting WITness CHildren Orphans From Femicide in EUrope), coordinato Dipartimento di Psicologia della Seconda Università degli Studi di Napoli.

Dalle storie delle/dei 123 minori intervistate/i emerge la necessità di mettere in campo politiche adeguate per gestire il percorso delle bambine e dei bambini, in particolare relativamente alla presenza di figure professionali adeguatamente formate che possano fare da supporto sia alle e ai minori sia alla famiglia a cui vengono affidate/i. La fase del reinserimento emerge infatti come nodo estremamente critico: il nuovo nucleo familiare nella maggior parte dei casi è a sua volta segnato dal trauma del femminicidio e avrebbe bisogno di un accompagnamento alla gestione delle conseguenze dell'accaduto.

Per le e i minori si tratta o di rimanere nell'ambito in cui il femmincidio si è consumato, e quindi essere conosciute/i e riconosciute/i come legate/i all'evento, con forti rischi di vittimizzazione secondaria; oppure di essere spostate/i in nuclei familiari lontani, in luoghi non noti in cui dover ricostruire un percorso di vita in un ambiente sociale e scolastico del tutto nuovo, senza alcun riferimento: nella maggior parte dei casi la famiglia affidataria, forte di una distanza spaziale dagli eventi, in un tentativo di protezione, preferisce tenere nascosto l'accaduto, rischiando però di creare una zona d'ombra, sia per la costruzione dell'identità

delle e dei minori, sia per la possibilità degli adulti di riferimento di capirne le problematiche (Baldry, 2017).

È grazie ai risultati di questa indagine che gli orfani speciali escono dal cono d'ombra in cui erano situati fino ad allora, diventando argomento di discussione pubblica e politica, in un percorso non semplice, che porta all'approvazione della legge 4/2018, Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici.

Torneremo più avanti sulle criticità e le proposte del progetto e sulle norme introdotte dalla legge: in questo contesto è centrale sottolineare come la costruzione di *policies* per la tutela di questi orfani speciali sia stata possibile solo riconoscendo la specificità del femminicidio come atto violento che affonda le sue radici nella cultura patriarcale e misogina e che, quindi, lascia dietro di sé un tipo di trauma non assimilabile agli altri tipi di omicidio.

1.4 La violenza assistita

Il coinvolgimento dei minori nella violenza di genere, a cui abbiamo accennato parlando di orfani speciali, non avviene solo nel momento in cui questi subiscono una perdita traumatica: bambine e bambini la cui madre subisce violenza sono a loro volta vittime di quella che viene definita 'violenza assistita'. Come riconosce la stessa *Convenzione di Istanbul* nel Preambolo: «i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia».

Anche nel caso di questo specifico maltrattamento le riflessioni sono relativamente recenti, quantomeno nel nostro paese: si inizia a parlare di violenza assistita sia grazie alla letteratura scientifica internazionale che al lavoro attento e all'osservazione di chi si occupava di minori. È infatti l'incontro tra chi era chiamato a occuparsi di bambine e bambini e chi invece lavorava con le donne a far nascere anche in Italia una sensibilità verso questa specifica forma di maltrattamento (Frisanco, 2011).

Una definizione articolata del *Coordinamento Italiano dei Servizi* contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia (CISMAI) permette di introdurre la tematica.

Per violenza assistita intrafamiliare si intende l'esperire da parte della/ del bambina/o e adolescente qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale, economica e atti persecutori (c.d. stalking) su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minorenni. Di particolare gravità è la condizione degli orfani denominati speciali, vittime di violenza assistita da omicidio, omicidi plurimi, omicidio-suicidio. Il/la bambino/a o l'adolescente può farne esperienza direttamente (quando la violenza/omicidio avviene nel suo campo percettivo), indirettamente (quando il/la minorenne è o viene a conoscenza della violenza/omicidio), e/o percependone gli effetti acuti e cronici, fisici e psicologici. La violenza assistita include l'assistere a violenze di minorenni su altri minorenni e/o su altri membri della famiglia e ad abbandoni e maltrattamenti ai danni degli animali domestici e da allevamento. La violenza sulle donne è un fenomeno diffuso, ancora sottovalutato e scarsamente rilevato, che può mettere a rischio, a partire dalle prime fasi della gravidanza, la salute psicofisica e la vita stessa, sia delle madri che dei figli. Il coinvolgimento dei bambini nella violenza domestica può avvenire non solo durante la convivenza dei genitori, ma anche nella fase di separazione e dopo la separazione stessa. Queste ultime due fasi sono particolarmente a rischio per il coinvolgimento dei figli da parte del padre/partner violento, il quale può utilizzare i bambini come strumento per reiterare i maltrattamenti sulla madre e per continuare a controllarla. Inoltre, in queste fasi aumenta il rischio di escalation della violenza e la possibilità di un esito letale (omicidio della madre, omicidi plurimi, omicidio-suicidio). Le dinamiche della violenza domestica interferiscono sulla relazione con i figli, alterando l'espressione delle funzioni genitoriali della madre e del padre maltrattante e i modelli di attaccamento (CISMAI, 2017, pp. 17-18).

La definizione, aggiornata rispetto a quella elaborata nel 2003, consente di mettere a fuoco alcuni elementi centrali. Si tratta di una forma di maltrattamento primario, subito non solo da quelle e quei minori che sono presenti fisicamente quando la violenza viene agita, ma anche da chi ne viene a conoscenza e/o ne esperisce gli effetti. Questo significa che, di fatto, le figlie e i figli delle donne vittime di violenza sono vittime di violenza assistita nella misura in cui percepiscono le conseguenze della violenza sulla madre (o altre figure di riferimento).

Questo ci collega al secondo punto, che presenta una complicazione rispetto ad altre forme di abusi sull'infanzia, oltre a quella della corretta decodifica dei segnali di disagio: il riconoscimento della violenza assistita passa necessariamente dalla rilevazione della violenza subita su una terza persona (Luberti, Pedrocco Biancardi, 2005). Tale considerazione ha una duplice conseguenza. La prima, più ovvia, è che per rilevare l'esistenza della violenza assistita occorre in prima battuta riconoscere l'esistenza di una violenza subita da terzi, in particolare dalla madre.

La seconda conseguenza riguarda la capacità di intervento: per strutturare gli interventi di supporto alle e ai minori coinvolti occorre conoscere le dinamiche della violenza di genere e le sue conseguenze sulla donna, che vanno a modificare anche le modalità con cui essa accudisce le figlie e i figli e vi si rapporta.

Una madre maltrattata è una madre ferita e spesso l'esigenza di autoproteggersi e la necessità di sopravvivere non le permette di ascoltare i segnali di sofferenza dei figli. La percezione da parte delle donne del danno prodotto dalla violenza assistita sui bambini avviene solo con il tempo e dopo un percorso riabilitativo (Iori, 2017, p. 13).

Come approfondiremo parlando degli strumenti e delle metodologie di intervento, il tema è particolarmente rilevante, in quanto ne discende la necessità di lavorare in maniera coordinata per poter supportare il nucleo familiare vittima di violenza.

La difficoltà nel riconoscimento della violenza assistita non riguarda però soltanto le figure di riferimento, ma anche il sistema dei servizi: nonostante i cambiamenti degli ultimi anni, infatti, sono ancora molti le e i testimoni di violenza che non vengono intercettate e intercettati, non ricevendo dunque adeguato sostegno (CISMAI, 2017).

Un'ulteriore difficoltà nel riconoscimento della violenza sta nelle particolari modalità in cui tali bambine e bambini esternano il loro malessere: si tratta di manifestazioni multifattoriali, che possono essere facilmente confuse con altri tipi di disagio, in particolar modo quando non si ha la possibilità di collegare il vissuto della e del minore alla situazione di maltrattamento nel contesto familiare. Assistere alla violenza provoca paura, terrore, impotenza, rabbia, che possono manifestarsi in differenti comportamenti; non è possibile però individuare un solo modello di risposta alla situazione che stanno vivendo: l'impotenza e la colpa che vivono i minori possono trasformarsi in aggressività e irruenza, come in un'eccessiva adultizzazione (Bagattini, Pedani, 2015). Due comportamenti apparentemente opposti, derivanti dallo stesso vissuto traumatico. Questa difficoltà di intercettazione richiama, a sua volta, la necessità di conoscere le manifestazioni della violenza assistita e i traumi a essa connessi per gli adulti di riferimento che possono venire in contatto con minori: la violenza assistita è infatti

una forma di maltrattamento che può determinare nelle/nei bambine/i e adolescenti effetti dannosi, a breve, medio e lungo termine, che investono le varie aree di funzionamento, psicologico, emotivo, relazionale, cognitivo, comportamentale e sociale (CISMAI, p. 18).

La gravità e l'intensità di tali effetti dipende da un'eterogeneità di fattori, tra cui la possibilità di intervenire precocemente a supporto e sostegno del nucleo familiare che vive la situazione di violenza. Per questo conoscere l'esistenza di questo tipo di maltrattamento da parte di chi opera con le e i minori ed è a contatto con loro è il primo passo per poter costruire interventi precoci e adeguati di protezione, valutazione e trattamento.

1.5 Maschilità (plurali) e violenza

Mettere in discussione la 'naturale' relazione tra maschilità e violenza non deve dunque suggerire che l'esercizio di quest'ultima sia frutto del caso o di semplici azioni individuali. Come evidenziato da Gasparrini in un suo articolo del 2016⁷, la *colpa* della violenza esercitata è certamente dell'autore ma la *responsabilità* è invece da attribuire a una dimensione collettiva o, in continuità con quanto detto fino a ora, ai processi sociali di costruzione dei generi⁸:

Quando gli uomini commettono azioni violente, nella maggior parte dei casi le loro azioni sono riferite a ideologie o a "pratiche di genere" diffuse, incoraggiate, e considerati modelli egemonici nella nostra società: la maschilità violenta è prodotta a livello discorsivo, incorporata nei gesti e negli atteggiamenti, quindi *performata* in maniera incessante⁹ (Oddone, 2017, p. 76).

La costruzione delle maschilità prevede un processo di differenziazione e inferiorizzazione di quei soggetti che, a vario titolo, incarnano un'alterità rispetto ai tratti definitori del 'cittadino sessuale ideale'¹⁰ tale da rendere possibile, e perfino concesso, seppur implicitamente, l'uso della violenza¹¹. La violenza, dunque, non andrebbe letta come eccezione

⁷ https://questouomono.tumblr.com/post/145547818532/questo-uo-mo-no-74-la-colpa-e-la-responsabilità ultima visita 13/05/2023.

⁸ Si veda Mead 1935; Ehrenreich 1997; Girard 1972; Gilmore 1990; Van Gennep 1960; Connell 1995, 2011, 2013; Kimmel 1993, 2011, 2013; Ciccone 2009; Bellassai 2011.

⁹ Si veda Borghi, 2012; Butler, 1990.

¹⁰ Si veda Richardson 1998, 2015; Weeks, 1998; Wilson, 2009.

¹¹ Si veda Connell, 1996; Kimmel, 2002; Rinaldi, 2015; Bagattini, Popolla, 2018.

alla regola ma, piuttosto, come suo elemento co-costitutivo (Giomi, Magaraggia, 2017).

Tuttavia, la percezione sociale e le narrazioni mediatiche tendono a mettere in ombra questo aspetto, il fatto, cioè, che la violenza possa essere una risorsa mobilitabile e prevista, utilizzando delle strategie di 'neutralizzazione' (Romito, 2005)¹². Quando riconosciuta, la violenza viene di volta in volta o attribuita ad autori che incarnano caratteristiche 'mostruose' o devianti (abuso di sostanze, disagio psichico, percorso di migrazione...) o a caratteristiche e condotte della vittima (promiscuità, eccessi, assenza di legami familiari stabili, povertà, attività professionale legate al sesso, scelta di situazioni e contesti percepiti come rischiosi, tradimenti, chiusura della relazione¹³ e via discorrendo)¹⁴.

Le riflessioni attorno alle definizioni di violenza di genere e di maschilità rappresentano un terreno particolarmente fertile sia per quanto riguarda in generale i *gender studies* che i *men's studies*¹⁵. È però in seno a un movimento politico¹⁶ che sono stati prodotti i principali saperi e le pratiche che, ancora oggi, informano la nostra conoscenza del fenomeno e le politiche di contrasto, definendo uno spazio che è insieme di pensiero e di azione, di attivismo e di ap-

¹² Romito (2005), seguendo il lavoro di Bandura, ne identifica sei: eufemizzare, disumanizzare, colpevolizzare, psicologizzare, naturalizzare e separare.

¹³ Per approfondire il legame tra violenza e relazioni sentimentali, così come previsto, veicolato e promosso nell'immaginario relativo all'ideale dell'amore romantico si consiglia la lettura di Giomi, Magaraggia, 2017.

¹⁴ Delineando, dunque, i tratti della figura della «vittima perfetta» e del «maltrattante perfetto» (Bagattini, Popolla, 2018).

¹⁵ Si veda Connel, 1995, 1996; Messner, 1997; Hearn, 1998; Kaufman, 1999; Kimmel, 2002; Ciccone, 2009; Bellassai, 2011; Arcidiacono, Di Napoli, 2012.

¹⁶Con questo non intendiamo sminuire la centralità dell'elemento 'politico' presente anche nella ricerca accademica, per definizione orientata da precise letture e curiosità sul mondo sociale e da posizionamenti incarnati da chi la pratica.

profondimento teorico: il movimento femminista. A questo tema è dedicata la prossima sezione.

1.6 Movimento femminista e violenza maschile sulle donne. Saperi, pratiche e sistemi di presa in carico politicamente situati

1.6.1 Te ne accorgesti senza una ragione, che la sua casa era la tua prigione A dare il titolo a questo sottoparagrafo è una frase estrapolata da La canzone di Marinella, nella versione elaborata dal Movimento Femminista Romano¹⁷, con sede nella capitale. Le immagini della sua interpretazione per le strade affollate sono tra quelle scelte per il documentario di Pina Mandolfo e Maria Grazia Lo Cicero Oltre il silenzio, dedicato alla rete D.i.Re (Donne in Rete contro la violenza)¹⁸ e al lavoro dei suoi centri sparsi su tutto il territorio nazionale. Il documentario, che unisce interviste a immagini di repertorio sul femminismo a cavallo tra gli anni '70 e gli anni '80 del 1900, ben delinea il percorso politico che ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica, delle studiose e degli studiosi e delle istituzioni il tema della violenza maschile sulle donne. Da allora molta strada è stata fatta, sia dal punto di vista delle elaborazioni teoriche sia delle politiche implementate per contrastare il fenomeno ma un elemento, pur modificatosi nelle sue molteplici forme e rappresentazioni, è rimasto al centro della questione: la casa, qui intesa come spazio simbolico di condivisione di affetti e relazioni, rappresenta ancora il luogo in cui vengono consumate la maggior parte delle violenze. La percentuale di violenze esercitate vedono infatti una forte prevalenza di autori che conoscevano personalmente la donna.

¹⁷ Vettori G., *Canzoni italiane di protesta 1794 – 1974*, Newton Compton, Roma, 1975.

¹⁸ Ritorneremo sulla Rete a più riprese nel corso del contributo.

Il processo che ha portato la violenza fuori dalle mura domestiche, da una dimensione privata, personale, a una pubblica e politica affonda le sue radici nei gruppi di autocoscienza, nel movimento di liberazione della donna, nelle attività dell'UDI (Unione Donne Italiane, dal 2003 Unione Donne in Italia) e degli altri collettivi che animavano lo spazio politico del c.d. femminismo della seconda ondata e che, partendo da sé, avevano riconosciuto nelle esperienze personali e individuali una dimensione collettiva e sistemica di controllo ed esercizio di potere sulle donne.

È possibile identificare due distinte fasi politiche che hanno caratterizzato le pratiche messe in atto e gli obiettivi perseguiti dal movimento delle donne attorno alla questione della violenza maschile.

La prima:

mette al centro il significato simbolico dello Stato e della legge (penale) e la "pratica politica del processo", ovvero la scelta di gruppi e associazioni, accompagnati da avvocate legate al movimento, di essere presenti, insieme alle donne che sporgono denuncia, nei processi per violenza sessuale, al fine di farli diventare casse di risonanza attraverso cui trasformare lo stupro da evento privato a fatto politico (Creazzo, 2008, p. 22).

L'autrice sottolinea che se, da un lato, tale strategia ha contribuito ad avviare un percorso poi sfociato nell'approvazione della Legge 66/1996 sulla violenza sessuale, dall'altro ha orientato l'attenzione in modo preponderante solo verso quel tipo di violenza, più facilmente denunciata se commessa da estranei. Inoltre, sempre secondo la sua analisi, avrebbe promosso una visione della donna come vittima¹⁹ «priva di ambivalenza nei confronti dell'aggressore» (*ibidem*).

¹⁹ Abbiamo già fatto cenno al concetto di «vittima perfetta», rimandando a Bagattini, Popolla in Regione Toscana 2018.

La seconda fase di sviluppo nella strategia politica del movimento prende avvio con la nascita dei Centri antiviolenza [...]. Le Case e i Centri antiviolenza sono stati la prima risposta specifica al problema della violenza maschile contro le donne, sorta a livello sociale. Una risposta che coniuga l'attività diretta a dare sostegno e aiuto a coloro che subiscono violenza e l'analisi politica, sociale e culturale del problema della violenza maschile. [...] Una pratica politica che sposta, di fatto, il simbolico dallo Stato, dalla legge, al materno e che ha trovato la sua elaborazione nel pensiero della differenza sessuale. (ivi, p. 23)

1.6.2 I Centri Antiviolenza

La prima Casa delle Donne europea di cui siamo a conoscenza apre a Londra nel 1972²⁰; in Italia bisognerà aspettare il 1989 ma, in soli 10 anni, verranno fondati ben 70 Centri antiviolenza²¹; il 29 settembre 2008 nascerà poi l'Associazione Nazionale D.*i*.Re, che raccoglierà 57 Centri antiviolenza (oggi sono 80)

...non istituzionali e gestiti da associazioni di donne, che affronta il tema della violenza maschile sulle donne secondo l'ottica della differenza di genere, collocando le radici di tale violenza nella storica, ma ancora attuale, disparità di potere tra uomini e donne nei diversi ambiti sociali²² (D.*i*.Re).

Come riportato sul sito dell'associazione, i Centri antiviolenza che aderiscono a D.*i*.Re. devono rispettare determinati principi, basare il proprio operato su alcune parole chiave e, su questa base, offrire servizi

²⁰ http://www.noino.org ultima visita 14/05/2023.

²¹ https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2014/06/LizKelly-DefinizioneCentroAntiviolenza.pdf ultima visita 14/05/2023.

²² https://www.direcontrolaviolenza.it/chi-siamo/ ultima visita 12/05/2023.

specifici, tutti elementi che li contraddistinguono rispetto ad altre realtà che si occupano del tema, siano esse istituzionali o appartenenti al mondo del privato sociale.

Principi:

- L'importanza della centralità del punto di vista della donna vittima di violenza nella ricerca di soluzioni e risposte al suo problema.
- Il processo di empowerment (rafforzamento) delle donne al fine di riguadagnare potere e controllo sulle proprie vite.
- Il valore per le donne vittime di condividere la stessa esperienza con altre donne in situazioni simili.
- L'impegno a rispondere ai bisogni dei figli e delle figlie delle donne che hanno subito violenza, e quindi a riconoscere anch'essi vittime della violenza maschile.

Parole chiave:

- Auto-aiuto: donne che si sostengono a vicenda e trovano soluzioni per lottare contro la violenza maschile.
- Auto-determinazione: riacquisire autostima, riappropriarsi della propria vita e di tutte le risorse per rendersi indipendente dal controllo del partner.
- Empowerment: 'rafforzarsi', riguadagnare forza personale, emotiva e psicologica per lasciare il violento o cambiare una relazione impari, se si decide di 'restare con lui'. Diventare capaci di aiutarsi l'una con l'altra e motivarsi nella scelta di vivere una vita senza violenza.
- Segretezza e antidiscriminazione: ogni donna viene accolta nel massimo rispetto della segretezza senza distinzione di età, ceto sociale, culturale, etnica o professionale.
- Gratuità: i servizi offerti dai centri Antiviolenza sono generalmente gratuiti, con una compartecipazione alle spese nelle Case Rifugio in base alle proprie entrate.

I servizi offerti:

- Accoglienza telefonica.
- Colloqui individuali.
- Ospitalità in Case Rifugio.
- Ospitalità di secondo livello.
- Supporto alle minori vittime di violenza diretta o assistita.
- Assistenza/consulenza legale.
- Consulenza psicologica.
- Attività di sensibilizzazione e prevenzione.
- Orientamento e accompagnamento al lavoro e all'educazione.
- Costruzione di tavoli locali, reti regionali, nazionali e internazionali.
- Raccolta dati.
- Ricerca.
- Formazione rivolta a operatori/trici socio-sanitari, del mondo giudiziario e delle Forze dell'Ordine.

All'interno dei Centri antiviolenza le donne troveranno, ad accompagnarle nel proprio percorso di consapevolezza e uscita dalla situazione di violenza, personale esclusivamente femminile, sia esso volontario o meno, specificatamente formato all'interno della rete stessa dei Centri. Come abbiamo avuto modo di analizzare in altre sedi²³, e alla cui lettura rimandiamo per un'analisi del profilo professionale delle operatrici, a renderlo peculiare è proprio l'integrazione tra le competenze tecniche e la riflessione politica: la figura dell'operatrice «mette a tema esplicitamente la rilevanza del concetto di genere sia sul versante dell'oggetto di lavoro che della identità statutaria» (Alessi, 2004) della professione. Più specificatamente, le competenze tecniche, la 'cassetta degli attrezzi' utilizzata dalle operatrici dei CAV, sono state ideate e sviluppate partendo da una determinata consapevolezza e conoscenza dei processi sociali, cul-

²³ Si veda Bagattini, Popolla, 2018 p. 48.

turali, psicologici e perfino legali, sottesi alla violenza di genere e configuranti i possibili percorsi di uscita.

Un approccio empatico, mai giudicante, o infantilizzante, assistenzialista o dubbioso, un lavoro integrato ai servizi presenti sul territorio, al fine di offrire alla donna un percorso che garantisca sì uniformità sul piano territoriale e nazionale ma con interventi individualizzati e continuamente negoziati con la donna stessa sulla base delle sue possibilità, dei suoi bisogni e dei suoi desideri.

1.6.3 NUDM (Non Una Di Meno) e il Piano femminista contro la violenza di genere

Il 16 marzo 2015, a Buenos Aires, viene ritrovato il cadavere di Daiana Ayelén García, diciannovenne scomparsa da qualche giorno e uccisa tramite soffocamento; dieci giorni dopo, un gruppo di donne organizza una maratona di letture contro il femminicidio e la violenza maschile sulle donne.

Il gruppo si presenta sulla scena pubblica col nome *Ni Una Menos*, ispirato al titolo di un poema contro i femminicidi di Ciudad Juarez, scritto da Susanna Chavez nel 1995 *Ni una muerte más*. La stessa Chavez, morta nel 2011, vittima di femminicidio.

Il 10 maggio 2015, a Santa Fe, viene ritrovato il corpo di Chiara Páez, quattordicenne, incinta, uccisa dal suo ragazzo, vittima di femminicidio. Lo stesso gruppo di donne decide allora di convocare una manifestazione: il 3 giugno 2015, più di 200.000 persone invadono le strade di Buenos Aires, con grande partecipazione anche in altre città del Paese. Non è questa la sede per approfondire i passaggi successivi che hanno reso *Ni Una Menos* un movimento di portata globale, con manifestazioni e scioperi su scala internazionale 'delle donne, dei generi e dai generi' che hanno caratterizzato, e continuano a caratterizzare, il movimento femminista contemporaneo contro la violenza alle donne. Era però importante, a nostro parere, ricostruire una storia che, partita dall'Argentina, ha poi segnato l'agenda politica globale di un movimento tanto complesso e multisfaccettato quale quello femminista. Nella sua declinazione plurale, femminismi, e nel-

le sue differenze interne, la parte di movimento che, però, sta avendo più visibilità e sta riuscendo a elaborare nuove riflessioni e pratiche legate al tema della violenza di genere, e non solo, è caratterizzato dall'avere un approccio intersezionale (Crenshaw, 1989).

Il movimento trova una sua corrispondenza in Italia: nell'ottobre 2016 si tiene a Roma un'assemblea convocata dalla rete Io Decido, dall'UDI e dalla rete D.i.Re, con il progetto di intraprendere un percorso di riflessione e di arrivare alla stesura di un Piano contro la violenza maschile sulle donne, nasce in Italia Non Una di Meno (Fiorletta, Montella, Picchi, 2019).

Il movimento è caratterizzato da uno sguardo ampio che va oltre la sola questione della violenza maschile sulle donne, prestando attenzione a tutte le dinamiche e manifestazioni di quello che viene identificato come 'ordine patriarcale'. A ben vedere, permetteteci di correggerci, non si tratta realmente di un 'andare oltre'; se, infatti, riconosciamo la violenza sulle donne come dispositivo di creazione e mantenimento di un ordine di genere (si veda par. 1.1), è solo interrogando tale ordine nella complessità delle sue relazioni e dei suoi piani di influenza che possiamo realmente pensare di intervenire sulla violenza di genere e contrastarla efficacemente. Questo passaggio caratterizza tanto il movimento NUDM, quanto il documento più importante che ha prodotto: il piano femminista contro la violenza di genere²⁴.

Si tratta di un documento particolarmente interessante non solo per le indicazioni precise e ragionate che contiene ma per il processo che lo ha portato alla luce: il piano è frutto di una scrittura collettiva di «migliaia di donne e soggettività alleate» (*Abbiamo un Piano, 4* in Fiorletta, Montella, Picchi, 2019, p. 259).

²⁴Il piano è scaricabile gratuitamente all'indirizzo https://nonunadimeno.files.wordpress.com/2017/11/abbiamo un piano.pdf ultima visita 06/05/2023.

Il Piano è diviso nelle seguenti sezioni e, per ognuna di queste, elabora dei percorsi di uscita ragionati e indica delle azioni che andrebbero intraprese e attuate:

- # LIBERE DI EDUCARCI
- # LIBERE DI (AUTO)FORMARCI E DI FORMARE
- # LIBERE DI DECIDERE SUI NOSTRI CORPI
- # LIBERE DALLA VIOLENZA ECONOMICA, DALLO SFRUT-

TAMENTO E DALLA PRECARIETÀ

- # LIBERE DI NARRARCI
- # LIBERE DI MUOVERCI E DI RESTARE
- # LIBERE DALLA VIOLENZA AMBIENTALE
- # LIBERE DI COSTRUIRE SPAZI FEMMINISTI
- # LIBERE DI AUTODETERMINARCI
- # LIBERE DI DARE I NUMERI.

Ogni sezione è frutto del lavoro di un tavolo tematico afferente alle seguenti aree: percorsi di fuoriuscita dalla violenza; legislativo e giuridico; lavoro e welfare; diritto alla salute sessuale e riproduttiva; educazione e formazione; femminismi e migrazioni; narrazione della violenza attraverso i media; sessismo nei movimenti; terra, corpi, territori e spazi urbani²⁵. Il Piano, che sottolinea l'importanza di un approccio sistemico e l'importanza dei luoghi autogestiti delle donne, riconosce centralità e supporto ai Centri antiviolenza e alla loro produzione di saperi e di metodologie per l'accompagnamento delle donne all'uscita dalla violenza.

Una volta ricostruito il percorso teorico e politico necessario, a nostro parere, ad approcciare il tema della violenza maschile sulle donne, nel prossimo capitolo passeremo a riflettere e approfondire alcuni aspetti specifici legati alla classificazione dei 'tipi' di violenza e alle possibili conseguenze sui soggetti che la vivono: donne e minori.

²⁵Tutti i materiali prodotti dai tavoli sono consultabili all'indirizzo https://nonu-nadimeno.wordpress.com/portfolio/tavoli-tematici/ ultima visita il 15/05/2020.

2. Politiche di contrasto: tra pubblico e privato

2.1 Il lungo cammino verso la cittadinanza

Nel primo capitolo, introducendo le definizioni e le tematiche relative alla violenza, abbiamo sottolineato come l'utilizzo di termini che adesso appaiono come patrimonio comune è stato possibile solamente attraverso un processo di disvelamento che ha portato a nominare fenomeni che, pur attraversando carsicamente la storia di tutte le società patriarcali, sono stati conosciuti e riconosciuti grazie all'azione delle stesse donne. Certo, nel corso dei secoli sono esistite figure femminili significative che si sono poste fuori dagli schemi, sfidando la visione dominante, ma è soprattutto dopo la Rivoluzione francese che è iniziato un cammino verso l'autodefinizione di un soggetto collettivo. Le donne, in quanto donne e non come singoli individui, iniziano a mettere in discussione una narrazione solo maschile e a porsi come soggetto autonomo dell'agire: escono dal ruolo di madri, mogli, in modello che le vede esclusivamente come figure di cura, utili nel mondo del lavoro solo per necessità e a condizioni ben diverse da quelle degli uomini.

È un cammino lungo, che inizia con la decapitazione di Olympe de Gouges che «volle essere uomo di stato» e «dimenticò le virtù che convengono al suo sesso»¹, quello con cui le donne rivendicano la propria soggettività. Una lunga lotta per la conquista di diritti formali che, in Italia, trovano un primo fondamentale riconoscimento nella Costituzione, in particolare nell'articolo 3.

Nonostante il dettato costituzionale stabilisca pari dignità e uguaglianza senza distinzioni di sesso, di fatto la legislazione ancora non riconosce le donne come soggetto pieno di diritto, in particolare per quanto riguarda i diritti civili, negati dall'assoggettamento all'interno delle mura domestiche, che si collega alla violenza di genere: è solo nel momento e nella misura in cui si riconosce alla donna lo status di cittadina portatrice di diritti in sé e non in quanto 'ruolo' (madre, moglie, figlia) e donna 'moralmente degna', che si può iniziare davvero a parlare di contrasto alla violenza. Questo punto è centrale anche per capire le modalità di rappresentazione della stessa.

Per chiarire meglio questo concetto è utile inserire, seppur brevemente, la nozione di cittadinanza, così come trattata da Marshall (1950). Il sociologo inglese articola questo concetto intorno a tre elementi, che riguardano rispettivamente i diritti civili (cioè quelli necessari alla libertà individuale), politici (la possibilità di parteci-

¹Olympe de Gouges fu un'attivista durante gli anni della Rivoluzione francese, che si batté per i diritti delle donne, a favore del divorzio e per l'abolizione di pena di morte e schiavitù. Nel settembre del 1791 pubblicò la Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, sulla scia della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino emanata nel 1789, che non conteneva riferimenti alle donne. Fu proprio per queste sue posizioni che fu ghigliottinata nel 1793. Pare che la sua ultima frase prima di essere decapitata sia stata: «Le donne avranno pur diritto di salire alla tribuna, se hanno quello di salire al patibolo». Il virgolettato riportato nel testo è invece la famosa traduzione di un articolo del Feuille du salut public, del 17 novembre 1793, che così commentò la sua esecuzione (Orrù, 2023). Per il testo originale si veda https://www.retronews.fr/journal/feuille-du-sa-lut-public/17-novembre-1793/1639/2855785/3

pare all'esercizio del potere), sociali (che includono tutta la gamma di diritti che permettono di superare le disuguaglianze di tipo economico), che si realizzerebbero in periodi storici diversi e in sequenza tra loro. La sequenza proposta da Marshall offre però una visione esclusivamente maschile della questione, mentre «in una lettura sessuata, la cittadinanza marshalliana può riservare delle sorprese, rivelare alcune incoerenze e provocare qualche perplessità» (Del Re, 2014, p. 14).

Adottando uno sguardo di genere per rileggere le modalità con cui le donne hanno ottenuto piena cittadinanza, emerge con chiarezza come la piena disponibilità dei diritti civili sia una conquista recente e, limitando la riflessione al nostro paese, posteriore rispetto a quella dei diritti politici.

Solo negli anni '70, con le leggi su interruzione di gravidanza, divorzio, approvazione della riforma del diritto di famiglia², anche per le donne si può iniziare a parlare di cittadinanza civile.

Anche la strada verso la cittadinanza sociale, intesa come riconoscimento delle conquiste da parte delle classi popolari per una riduzione delle diseguaglianze di classe, è complessa: le donne ottengono molti dei diritti sociali esclusivamente in virtù del loro ruolo di madri e mogli, all'interno cioè di un modello antico e ben definito.

Questa breve parentesi può aiutarci a leggere il percorso legislativo che affronteremo nel prossimo paragrafo, ma fornisce una chiave interpretativa per molti dei temi trattati in questo volume. La subordinazione dei diritti delle donne al loro ruolo rispetto al maschio e a una valutazione della moralità sono elementi che continuano a condizionare non solo le rappresentazioni sociali e mediatiche della violenza, ma anche, in parte, alcuni tipi di approcci al tema, la cui

² Fino al 1975, anno dell'approvazione della riforma del diritto di famiglia (Legge 51/1975), ad esempio, esisteva l'istituto della patria potestà, esercitata dall'uomo nei confronti di moglie e figlie e figli.

manifestazione più evidente sono le modalità con cui essa viene trattata nelle aule dei tribunali³.

L'azione di contrasto alla violenza si inserisce infatti in questo percorso e ruota proprio intorno alle definizioni di spazio pubblico e spazio privato; in questa dialettica nella conquista di una piena cittadinanza, come abbiamo anticipato nel primo capitolo, fondamentale è l'uscita della violenza dalle mura domestiche e il passaggio di questa da problema privato a questione pubblica:

nelle società moderne, in una certa fase storica, il monopolio della violenza è passato dal singolo individuo allo Stato; però, questo non è successo per quanto ha riguardato il monopolio del controllo della violenza sulle donne, che è rimasto all'interno della famiglia patriarcale, con consequenziale diritto per il *pater familias*, o per il marito, di praticarla. Uno dei principali passaggi nel percorso di conquista dell'autonomia femminile è lo svincolamento da soggetti collettivi, in primo luogo dalla famiglia (Fadda, 2012, p. 7).

Bastano alcune date per inquadrare il significato di queste parole: solo nel 1956 una sentenza della Corte di Cassazione esplicita che il marito non ha nei confronti della moglie un potere correttivo (quello che veniva definito *ius corigendi*), mentre con la fine degli anni '60 due sentenze della Corte Costituzionale dichiarano illegittimo il reato di adulterio.

Nel 1981, con la Legge 442 viene abrogato l'articolo 587 del Codice Penale, secondo cui

³ Si vedano su questo le recenti relazioni della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, in particolare la *Relazione "sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale", approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere* approvata nella seduta del 20 aprile 2022 https://www.senato.it/20301#:~:text=Relazio-ne%20%22sulla%20vittimizzazione,20%20aprile%202022

Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.

Si tratta del cosiddetto delitto d'onore, che prevedeva una pena estremamente ridotta in caso di omicidio compiuto nello scoprire un tradimento o una qualsivoglia offesa a un non meglio identificato onore.

Norma abrogata, ma che ci racconta come la 'moralità' di una donna fosse di fatto parametro per stabilire il valore della sua vita e che ancora risuona nelle rappresentazioni mediatiche dei femminicidi per raptus, gelosia, 'troppo amore'. La stessa legge cancella anche l'articolo del Codice che prevedeva il cosiddetto 'matrimonio riparatore': la possibilità di estinguere il reato di violenza carnale contraendo matrimonio con la vittima dello stesso da parte del reo.

Occorre però aspettare il 1996 affinché gli ultimi stralci della visione proprietaria del corpo della donna⁴ che stava dietro questa norma scompaiano dal Codice Penale.

Con la legge 66/1996 infatti, la violenza sessuale viene considerata finalmente un delitto contro la persona e non contro la moralità pubblica e il

⁴ Illuminanti su questo le parole di Donato e Ferrante: «La sua capacità riproduttiva (quella della donna) è il suo bene più prezioso, di cui però può disporre soltanto attraverso le modalità sancite dalla legge e regolate dalla morale: non a caso, per nominarla, si sono sempre adottati termini come virtù, onore, castità, reputazione, etc. La virtù della donna diventa allora la donna stessa, una sineddoche cui si riduce tutta la sua umanità. Di qui una concezione proprietaria del corpo della donna che si diluisce nel corso dei secoli ma di cui restano tracce visibilissime nel nostro ordinamento fino al 1996» (Donato, Ferrante, 2010, p. 8).

buon costume; sempre la stessa norma abolisce altri due articoli ancora in vigore, il ratto a fine di matrimonio e a fine di libido. Ne riportiamo il testo:

Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di matrimonio, una donna non coniugata, è punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il fatto è commesso in danno di una persona dell'uno o dell'altro sesso, non coniugata, maggiore degli anni quattordici e minore degli anni diciotto, la pena è della reclusione da due a cinque anni (Articolo 522 Codice penale, abrogato con la Legge 66/1996).

Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di libidine un minore ovvero una donna maggiore di età, è punito con la reclusione da tre a cinque anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di persona che non ha ancora compiuto gli anni diciotto ovvero di una donna coniugata (Articolo 523 Codice penale, abrogato con la Legge 66/1996).

Questi due articoli raccontano molto del percorso verso la cittadinanza di genere e il contrasto alla violenza: fino al 1996, l'inviolabilità del corpo della donna era tutelata in maniera differente a seconda della finalità del 'ratto'; rapire una donna a scopo di matrimonio era di fatto meno grave che rapirla a scopo di libido e, in questo secondo caso, la pena era maggiore non solo in caso di ragazze minorenni, ma anche di donne sposate. Occorre prestare attenzione a questo punto, perché si ricollega al concetto di piena cittadinanza: segnare una differenza di pena nel caso di donne sposate dava di fatto un diverso grado di dignità alla donna, a seconda del suo stato civile e, dunque, del suo ruolo all'interno della famiglia, secondo un preciso ordine di genere.

Ripercorrere queste tappe è fondamentale per parlare di politiche di contrasto ma anche per leggere le interpretazioni e le rappresentazioni mediatiche della violenza: le strategie di framing dentro cui sono costruite le narrazioni sono ancora articolate intorno ad alcuni assi centrali, tra cui

il profilo morale ed etico della donna. È a questo che possiamo ancorare quanto descritto nel capitolo precedente riguardo ai femminicidi di *sex workers*, di donne uccise a seguito di rapporti occasionali, o di donne che hanno tradito, che vengono narrati in modalità differente rispetto a quelli per i quali è possibile ricostruire un'immagine di purezza della vittima. Rappresentazioni e opinione pubblica ancorate a quella visione della società che ha permesso il persistere delle leggi qui citate.

2.2 Il contrasto alla violenza nel contesto normativo

Mentre in Italia il cammino verso la piena cittadinanza non è ancora compiuto, a livello internazionale le istanze dei movimenti femministi fanno della violenza di genere un problema di agenda pubblica. Nel 1979 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adotta la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (CE-DAW), che entra in vigore nel 1981.

Nella Convenzione viene definita la discriminazione nei confronti della donna come ogni distinzione, esclusione o limitazione effettuata sulla base del sesso e che ha l'effetto o lo scopo di compromettere o nullificare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato civile e sulla base della parità dell'uomo e della donna, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel settore politico, economico, sociale, culturale, civile, o in ogni altro settore.

Già da questa definizione è evidente una distanza sostanziale tra quanto espresso dalla Convenzione e il quadro legislativo italiano, dove, come ricordato nel precedente paragrafo, ancora nel 1996 la gravità delle pene in caso di 'ratto' variava in funzione dello stato civile della donna e lo stupro non era considerato reato contro la persona.

Nel complesso, la Convenzione rappresenta una tappa fondamentale nel percorso dei diritti delle donne, in quanto individua obblighi per gli stati sottoscrittori, per far sì che l'uguaglianza formale sia anche eguaglianza sostanziale, prendendo

ogni misura appropriata, comprese disposizioni legislative, per assicurare il pieno sviluppo e avanzamento delle donne, con lo scopo di garantire loro l'esercizio e il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali su una base di parità con gli uomini (articolo 3).

Le misure positive previste dalla Convenzione vanno a toccare di fatto tutti i settori della vita sociale, culturale, economica e politica, passando dallo sport, l'educazione, la pianificazione familiare.

La Convenzione all'articolo 17 prevede l'istituzione di un Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna; i successivi articoli definiscono il ruolo di tale Comitato, cioè esaminare i progressi realizzati nell'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Convenzione stessa da parte dei Paesi che l'hanno sottoscritta, attraverso l'analisi dei rapporti periodici prodotti dai vari paesi: le Relazioni del Comitato CEDAW rappresentano una di quelle leve del percorso verso l'uguaglianza sostanziale nel nostro paese con cui abbiamo aperto il paragrafo.

Tra i momenti centrali di questo percorso, merita certamente una menzione la Quarta Conferenza mondiale sulle donne, conosciuta come Conferenza di Pechino (1995). È in questa occasione che espressioni come 'empowerment', 'ottica di genere', e 'mainstreaming' entrano del dibattito internazionale, nel significato in cui le conosciamo oggi. Uno «spartiacque nella politica delle donne sul piano istituzionale», come la definisce Livia Turco, allora Presidente della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, nella prefazione all'edizione italiana della Dichiarazione del Programma d'Azione (1996, p. 3). La Piattaforma d'Azione approvata in quell'occasione viene da più parti definita «il testo politico più rilevante e tuttora più consultato dalle donne di tutto il mondo» (Varani, 2011, p. 63). È nella Dichiarazione di Pechino che viene sancito come i diritti delle donne siano diritti umani, e rafforzato l'impegno dei paesi affinché si possa «garantire la piena realizzazione dei diritti fondamentali delle donne e delle bambine in quanto parte inalienabile, integrante e indivisibile di tutti i diritti umani e libertà fondamentali» (articolo 8).

L'attività del Comitato CEDAW, insieme all'adesione alla Piattaforma di Pechino, concorre ad accrescere l'attenzione dell'Italia verso le tematiche di genere, in un percorso che porta all'istituzione, nel 1996, del Ministero per le Pari Opportunità (Mazzucato, 2019), lo stesso anno in cui, come ricordato, viene promulgata la legge 66/96, *Norme sulla violenza sessuale*.

Un anno dopo, verrà approvato il DPCM 119/97, Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini, che, tra gli altri, si pone l'obiettivo di analizzare i sistemi elettorali vigenti per poter garantire la rappresentanza femminile e richiama a un'attenzione al genere anche nelle statistiche ufficiali. È un atto importante perché la possibilità di strutturare politiche di contrasto alla violenza necessita di una conoscenza del fenomeno che non può prescindere dai dati, come già evidenziato parlando di femminicidi.

Negli anni seguenti, oltre ad altre importanti norme per la cittadinanza sociale e politica delle donne, viene promulgata la legge 154/2001 *Misure contro la violenza nelle relazioni familiari* che introduce lo strumento dell'allontanamento dalla casa familiare del maltrattante. Otto anni più tardi sarà approvata la legge 38/2009 sugli atti persecutori, che introduce nell'ordinamento il reato di stalking e il successivo *Piano nazionale contro la violenza e lo stalking* (2010).

Un terzo momento fondamentale in cui l'azione internazionale agisce da motore per un miglioramento delle politiche è la *Convenzione di Istanbul* del 2011, ratificata con la legge 77/2013, con cui abbiamo aperto questo volume.

La Convenzione, oltre a definire la violenza di genere, individua il legame tra questa e la discriminazione: l'uguaglianza è uno strumento per prevenire la violenza, che al tempo stesso, citiamo testualmente, è «una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi». Sempre nel Preambolo viene riconosciuta «la natura strutturale della violenza

sulle donne in quando basata sul genere». Violenza che è letta come uno strumento tramite cui si riproduce un ordine gerarchico tra i generi. Essa è dunque sia una causa che una conseguenza della disuguaglianza di genere.

Dal 2013, anno della ratifica della Convenzione, una legge dello Stato afferma con chiarezza che la violenza non è un problema del singolo, della coppia, della famiglia, ma un elemento strutturale della società. Il punto è fondamentale: da esso discende la necessità, di cui già parlava la Convenzione CEDAW, di un intervento pubblico per contrastarla.

2.3 Le politiche di contrasto alla violenza nell'ottica della Convenzione di Istanbul: le '4 P'

La ratifica delle Convenzione è indubbiamente un traguardo importante, che diventa punto di partenza per la costruzione di politiche nazionali di intervento.

Essa, infatti, prevede un approccio integrato alla violenza, comunemente definito delle '4 P': prevenzione, protezione e sostegno alle vittime, perseguimento dei colpevoli, politiche integrate.

La prima P – prevenzione – riguarda le

misure per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini (art. 12, comma 1).

Si tratta dunque sia di politiche di sensibilizzazione ed educazione, che di azioni di formazione: i soggetti coinvolti saranno, dunque, scuola e agenzie educative, ma anche mass media. È in questo ambito che trova spazio l'azione di quei soggetti che mettono in campo interventi di prevenzione delle recidive, rivolti agli autori di atti di violenza domestica.

La protezione e sostegno alle vittime è invece nella sfera delle «misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza» (art.18, comma 1), che concerne dunque tutti quei servizi

diretti alle donne: informazioni, linee telefoniche di sostegno, servizi di supporto specializzati sia per le donne che per le/i minori coinvolte/i, case rifugio, segnalazioni.

Parlando di perseguimento dei colpevoli il focus è spostato verso l'adozione di misure legislative atte ad assicurare la punizione dei colpevoli e a rendere «punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della loro gravità» (art. 45, comma 1), i reati connessi alla violenza di genere.

Con politiche integrate si intendono invece tutte quelle *policies* di contrasto alla violenza che «pongano i diritti della vittima al centro di tutte le misure e siano attuate attraverso una collaborazione efficace tra tutti gli enti, le istituzioni e le organizzazioni pertinenti» (art. 7, comma 2), per le quali è prevista la collaborazione tra soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali. Rientra in questo contesto anche l'attenzione alla raccolta dei dati, «su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione» (art. 11, comma 1a) della Convenzione.

La Convenzione al proprio interno prevede anche un meccanismo di controllo sull'attuazione della stessa, attraverso l'istituzione di un *Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* (c.d. GREVIO), le cui relazioni rappresentano documenti fondamentali per valutare lo stato delle politiche attuate in ogni paese sottoscrittore.

2.4 La legge 119/2013

Pochi mesi dopo la legge che ratifica la Convenzione, viene approvato il decreto 93/2013, poi trasformato, con alcune modifiche, nella legge 119/2013, detta 'sul femminicidio' nonostante questo termine non compaia mai nel testo.

La legge apporta delle importanti modifiche alla normativa, anche se non tutte sono accolte con favore dalle associazioni, in particolare dai Centri antiviolenza. Una parte importante del dibattito di quel periodo si concentra infatti sull'irrevocabilità della querela, considerata dai Centri come rischiosa per le donne, punto che in sede di trasformazione in legge del Decreto viene attenuato.

La questione si lega a quella della procedibilità d'ufficio rispetto al reato di violenza sessuale, tema su cui le posizioni sono state nel corso degli anni molto complesse e sulle quali vale la pena soffermarsi, seppur brevemente: dal punto di vista dei Centri antiviolenza, infatti, questa possibilità mette a forte rischio la donna – di cui come metodologia i Centri riconoscono come fondamentale l'autodeterminazione, che in questo caso si traduce nella libera scelta di denunciare l'aggressore. Se da un lato questo porta inevitabilmente a un numero minore di denunce e all'impossibilità di procedere nel caso in cui la donna ritratti, dall'altra parte questa posizione intende garantire la volontà della donna a non voler intraprendere un percorso di denuncia, che può essere a forte rischio di vittimizzazione secondaria, oltre che per la propria incolumità. Dobbiamo infatti ricordare come la donna che subisce violenza possa nel suo percorso di uscita avere ripensamenti e voler tornare indietro, fino a quando non si senta davvero pronta.

Dal punto di vista legato ai procedimenti giudiziari, la legge introduce importanti novità; oltre all'estensione anche ai coniugi separati di fatto la circostanza aggravante della pena aumentata per i comportamenti persecutori, la legge introduce importanti modifiche nelle politiche di contrasto: la possibilità del gratuito patrocinio, a prescindere dal reddito, per le vittime di stalking, maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali femminili. È inoltre assicurata una costante informazione alle parti offese in ordine allo svolgimento dei relativi procedimenti penali; viene estesa la possibilità di acquisire testimonianze con modalità protette se la vittima è un minorenne o in uno stato di particolare vulnerabilità; è inoltre prevista la possibilità per il Pubblico Ministero, in caso di gravi indizi o minacce che mettano a rischio i soggetti coinvolti, di emettere un provvedimento inibitorio urgente, vietando al sospettato la presenza nella casa familiare e di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese.

Ampliando lo sguardo dal percorso giudiziario alle altre aree di intervento, con la Legge 119/2013 viene normata la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per le vittime di violenza (art. 4), in modo da intervenire nella casistica, frequente, di donne che oltre alla violenza subiscono un ricatto legato alla loro permanenza in Italia. Anche questo punto è stato oggetto di forte dibattito parlamentare durante la conversione in legge del decreto legislativo, che ha portato ad alcune modifiche: la definizione di violenza domestica è passata da «tutti gli atti, non episodici» a «uno o più atti gravi ovvero non episodici» ed è stato riconosciuto ai Centri antiviolenza un ruolo nell'individuazione della violenza durante interventi assistenziali. Nonostante questo, permangono ancora delle criticità sull'effettivo utilizzo dello strumento di protezione (Manente, 2015; Boiano, 2018)⁵.

Per quanto riguarda le politiche di prevenzione e sostegno, la legge rimanda all'elaborazione, di un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere⁶.

⁵ Nel 2018 il decreto legge 113/2018 ha eliminato la protezione umanitaria, sostituendola con i permessi di soggiorno per casi speciali, tra cui il permesso per violenza domestica.

⁶ Le finalità del Piano ripercorrono quelle citate della Convenzione: prevenzione del fenomeno attraverso informazione, sensibilizzazione e lavorando sulla consapevolezza maschile; promozione dell'educazione alla relazione e contro la violenza nell'ambito dei programmi scolastici, con attenzione ai libri di testo; potenziamento delle forme di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei Centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza; formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con la violenza di genere e lo stalking; miglioramento del sistema di protezione attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte; previsione di una raccolta strutturata dei dati sul fenomeno; messa in campo di azioni positive e definizione di un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, andando a valorizzare le esperienze già realizzate nei diversi territori.

2.5 Le politiche di contrasto alla violenza dopo il 2013: il passaggio da azioni 'straordinarie' ad azioni 'strategiche'

L'adozione della *Convenzione di Istanbul*, dunque, permette un netto cambio di passo nelle politiche di contrasto alla violenza, di cui la Legge 119/2013 è solo la prima, fondamentale tappa. Al netto delle criticità e del complesso iter che ne ha portato all'approvazione, essa prevede di destinare risorse per il sostegno e l'assistenza alle vittime di violenza e alle loro figlie e figli. Lo stanziamento dei fondi previsti dalla norma ha dato vita a una serie di dibattiti tra i soggetti coinvolti (Dipartimento Pari Opportunità, Regioni, CAV) «portando anche alla luce l'eterogeneità delle associazioni e dei servizi che accolgono e ospitano le donne in Italia, e dunque la necessità di individuare chi siano i soggetti destinatari delle risorse» (Misiti, Pietrobelli, Toffanin, 2020, p. 169).

Già dal 2014, prima del varo del primo *Piano d'azione*, viene approvato un decreto⁷ nel quale sono definiti, seppur sinteticamente, i Centri antiviolenza e le Case Rifugio. Sarà poi l'Intesa Stato Regioni del novembre dello stesso anno a stabilirne i requisiti minimi strutturali e organizzativi, l'offerta minima di servizi e i percorsi di accompagnamento a favore delle donne, le caratteristiche del personale che opera a contatto con le stesse. Il documento differenzia i servizi per le donne vittime di violenza dagli altri per le loro specificità, con un chiaro riferimento alla «metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato sulla violenza di genere»⁸ e al «divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare»⁹, punti su cui torneremo nel prossimo ca-

⁷ DPCM 27/07/2014 Ripartizione delle risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2013-2014 di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 93 del 2013.

⁸Art. 2, comma 2b.

⁹Art. 3, comma 3.

pitolo. Nonostante essa rappresenti un momento fondamentale nel percorso di presa in carico pubblica della questione della violenza, nonché di riconoscimento del ruolo dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio, l'Intesa è stata anche oggetto di critiche, soprattutto per la mancata valorizzazione dell'impegno dei CAV sul piano socio-culturale e nelle reti territoriali, oltre che per la poca chiarezza nella definizione di requisiti strutturali e organizzativi (Misiti, Pietrobelli, Toffanin, 2020; Pietrobelli, 2018).

L'Intesa sarà poi aggiornata a settembre 2022, con una maggiore esplicitazione del concetto di autodeterminazione della donna e un rafforzamento del ruolo dei Centri antiviolenza rispetto alle azioni di prevenzione e sensibilizzazione nel territorio. In particolare, viene potenziata l'attenzione al rapporto tra i CAV e i soggetti delle reti tra cui i servizi sociali, sia nella definizione del percorso della donna, che per quanto riguarda le attività di formazione che i Centri sono chiamati a svolgere nei confronti degli altri attori del territorio (Di Gioia, 2022). Contemporaneamente viene siglata anche l'Intesa sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere.

Come abbiamo ricordato, la *Convenzione di Istanbul* parla di lavoro con i maltrattanti come parte dell'azione di prevenzione, sia rispetto alla recidiva, che a un più ampio lavoro di sensibilizzazione, indicazioni che vengono recepite dall'Intesa citata, che suscita però critiche tra i Centri antiviolenza. A destare particolare preoccupazione è il riferimento al contatto da parte del Centro con la donna: le Linee guida chiariscono che esso debba essere realizzato solo previo consenso della stessa e sia finalizzato a comunicarle informazioni sul programma intrapreso dall'uomo, ma il punto rimane, secondo i movimenti femministi, critico, per il rischio di poter destabilizzare la donna, che magari sta vivendo in una situazione di ambivalenza rispetto all'autore di violenza, andando potenzialmente a minare le sue scelte e il suo percorso di uscita. È fondamentale, dunque, richiamare brevemente quanto già enunciato rispetto ad alcuni elementi ricorrenti nei percorsi di uscita delle donne che hanno vissuto situazioni di violenza: ambivalenza nei confronti dell'autore, sentimenti di paura e vergogna, autocolpevoliz-

zazione per quanto accaduto, difficoltà a interrompere un legame che è comunque stato significativo e che, spesso, prevede la presenza di figli e figlie, e a spezzare il ciclo della violenza, possibile fragilità economica e senso di isolamento rispetto a un contesto percepito come familiare e conosciuto.

Diviene allora più che comprensibile il timore espresso dai Centri antiviolenza sui possibili effetti di un contatto come quello previsto dall'Intesa sopracitata in un percorso caratterizzato da ripensamenti e, vale la pena sottolinearlo, da una forte asimmetria di potere tra le parti coinvolte.

PIANI NAZIONALI

Come abbiamo visto la legge 119/2013 prevede l'adozione di Piani contro la violenza. Dall'approvazione della norma, tre sono stati i Piani adottati. Il primo, denominato Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017, che introduce anche azioni di intervento e trattamento degli autori di violenza di genere, viene aspramente criticato dai Centri antiviolenza proprio per la sua "straordinarietà", un'impostazione "emergenziale e non di intervento strutturale" (D.i.Re, 2018, p. 10). Alcune delle criticità sono più attenuate nel secondo Piano, che cambia anche dicitura divenendo Piano strategico nazionale contro la violenza maschile contro le donne ed è riferito al periodo 2017-2020. Questo Piano nasce e viene sviluppato attraverso un concorso partecipativo dei diversi soggetti e con una maggior attenzione alle assi portanti della Convenzione di Istanbul, alla questione della violenza sul lavoro e delle donne migranti. È inoltre introdotto un sistema di monitoraggio e riconosciuto il ruolo dei CAV ma anche delle reti locali di contrasto alla violenza (Misiti, Pietrobelli, Toffanin, 2020), mentre rimangono criticità legate soprattutto allo stanziamento delle risorse (D.i.Re, 2018). Il nuovo Piano, 2021-2023, insieme alla citata revisione dell'Intesa Stato Regioni, pare invece segnare un deciso passo avanti nella "definizione del frame cognitivo entro il quale si colloca la questione della violenza e conseguentemente anche il sistema di intervento a sostegno delle donne" (Degani, 2022, p. 62).

La Convenzione di Istanbul, come abbiamo visto, non limita la sfera d'azione alla messa in sicurezza delle donne e minori e alla punibilità del reo, ma ha un raggio di azione ben più ampio, che, negli anni dopo la sua ratifica, trova concreta esplicitazione in più ambiti dell'attività del legislatore. Ne ricordiamo due, particolarmente interessanti per il percorso qui tracciato, che riguardano sia il mondo del lavoro che la scuola: il cosiddetto 'Jobs Act'10 la e 'La Buona Scuola'11. Con la prima vengono introdotti congedi per vittime di violenza, della durata di tre mesi e fruibili anche su base oraria nell'arco dei tre anni: si tratta di uno strumento utile per poter dare un primo respiro alla donna, garantendole una pausa dal lavoro che le permetta di riacquistare l'equilibrio, anche a fronte di importanti cambiamenti nella propria routine quotidiana. I congedi vengono effettivamente istituiti con uno specifico decreto¹², che apre anche a CAV e Case rifugio la possibilità di attestare l'inserimento della donna in un percorso di uscita dalla violenza, precondizione per accedere al sostegno, a riconoscimento del loro ruolo fondamentale nel supporto alle donne¹³. Un richiamo al contrasto alla violenza si trova anche nella legge nota come La Buona Scuola, la quale prevede che nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), che

¹⁰ Legge 183/2014 Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

¹¹Legge 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

¹² DL 80/2015, Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

¹³ Il congedo, inizialmente limitato alle lavoratrici dipendenti e a collaborazione, è stato esteso anche alle lavoratrici autonome e a quelle del settore domestico con provvedimenti successivi, la Legge 232/2016 e della Legge 205/2017.

le istituzioni scolastiche sono tenute a redigere, siano promosse l'educazione alla parità e la prevenzione della violenza e di tutte le discriminazioni (articolo 1, comma 16). Seppur nella sua brevità si tratta di un passo importante nell'attuazione della *Convenzione di Istanbul*, in quanto attribuisce alla scuola un ruolo nel contrasto alla violenza, e in generale nell'attuazione dei principi di pari opportunità, che sarà poi sviluppato nel corso degli anni in provvedimenti successivi.

Proprio per la sua rilevanza il punto non passa inosservato: nonostante il richiamo alla Legge 119/2013 e, di fatto, alla *Convenzione di Istanbul*, il comma ricordato è oggetto di forti critiche da parte di alcune associazioni, tanto da portare l'allora Ministra a redigere una Circolare¹⁴ di risposta, che richiama anche ai principi costituzionali di pari dignità e non discriminazione¹⁵.

L'apporto dell'ambito educativo, in particolare della scuola nella prevenzione e nel contrasto alla violenza è assolutamente centrale, sia dal punto di vista della sensibilizzazione delle nuove generazioni, sia per la sua posizione da 'osservatrice privilegiata' rispetto alle possibili problematiche che la violenza di genere può provocare, nella forma della violenza assistita come in quella diretta, in particolare nelle prime relazioni di coppia¹⁶.

Per concludere questa seppur breve rassegna dei principali cambiamenti nel panorama legislativo, occorre ricordare altri due provvedimenti specifici: la legge sugli orfani speciali e il Codice rosso.

La prima¹⁷, nata anche a seguito dell'indagine di Baldry citata nel primo capitolo, contiene una serie di disposizioni rivolte a figlie/i, mi-

¹⁴ Circolare 1972/2015.

¹⁵ Sul tema si veda Belliti, Serrughetti, 2020, Crivellaro, 2020.

¹⁶ Su questo tema e per una rassegna della normativa riguardo alla scuola si rimanda a Bagattini, Pedani, 2022.

¹⁷Legge 4/2018 - Modifiche al Codice civile, al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici.

norenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti, della vittima di un omicidio commesso da una persona con cui essa è o è stata legata da una relazione affettiva e da convivenza stabile¹⁸.

Con la Legge conosciuta come 'Codice rosso'¹⁹, vengono apportate modifiche al Codice per accelerare i provvedimenti di protezione delle vittime di una serie di reati che attengono alla violenza di genere, insieme all'inasprimento delle pene per i reati di violenza sessuale. Con la norma sono inoltre inserite nuove fattispecie di reato, tra cui il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, la costrizione al matrimonio, la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti²⁰.

La legge prevede corsi di formazione per le forze dell'ordine (ma non del personale della Magistratura) e dispone che per i reati di violenza domestica e di genere la sospensione condizionale della pena sia subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero per il reo, a suo totale carico.

La norma prevede la comunicazione obbligatoria alla persona offesa da uno dei reati relativi alla violenza domestica e di genere e al suo difen-

¹⁸ Tra le disposizioni ne ricordiamo alcune particolarmente rilevanti: la possibilità di accedere al gratuito patrocinio indipendentemente dai limiti di reddito; la sospensione a succedere per l'autore del reato fino al raggiungimento del decreto di archiviazione o della sentenza definitiva di proscioglimento; la sospensione della pensione di reversibilità al coniuge per il quale sia stato richiesto rinvio a giudizio per l'ipotesi di omicidio volontario con attribuzione agli orfani della titolarità della medesima, fino all'eventuale sentenza di proscioglimento; il diritto all'assistenza di varia natura, inclusa quella medico-psicologica, la possibilità di cambiare cognome, l'attribuzione del diritto alla quota di riserva in materia di assunzioni.

¹⁹Legge 69/2019, Disposizioni in tema di violenza domestica e di genere.

²⁰ Si tratta di quello che viene comunemente definito 'revenge porn', un termine che deliberatamente decidiamo di non utilizzare: la parola 'vendetta', infatti, può essere semanticamente fuorviante, in quanto implica una sorta di colpa da parte di chi ha inviato del materiale sessuale, oltre a richiede una forma di correzione (Abbatecola, 2021; Popolla, 2021a).

sore, l'eventuale scarcerazione, evasione o cessazione della misura di sicurezza detentiva del maltrattante: un aspetto molto importante per le donne, sia dal punto di vista dell'incolumità, che del benessere psicologico.

Un punto cruciale del provvedimento è inoltre considerare i e le minorenni che assistono al maltrattamento come 'persone offese' dal reato (articolo 9, comma 2c).

A fronte di alcuni aspetti positivi, il provvedimento è oggetto di numerose critiche, in particolare per il prevalere di una visione securitaria rispetto alla violenza.

Uno dei punti critici è il limite dei tre giorni entro cui il Pubblico Ministero deve ascoltare la persona offesa: un tempo molto ridotto che, secondo l'associazione D.i.Re, «costituiscono un margine pericoloso o inutile. Pericoloso, perché non è detto che la donna sia in sicurezza. Inutile, perché se la donna non è pronta e non è sicura, non racconterà nulla o minimizzerà» (D.i.Re, 2019).

Il nostro percorso attraverso i mutamenti legislativi si conclude necessariamente con una riflessione su quanto avvenuto recentemente, a seguito della pandemia da COVID-19, che ha inciso fortemente sulle politiche pubbliche del paese.

Durante il periodo del lockdown si è assistito a una messa al centro della questione violenza sia nel discorso pubblico, sia negli effettivi atti normativi promulgati dal Governo. A fronte di tutte le criticità da più parti riportate nella gestione dell'emergenza e del supporto alle donne in questo periodo²¹, quel che preme sottolineare è il fatto che ci sia stato un interessamento delle istituzioni alla questione della violenza e delle modalità per supportare le donne²², atti che hanno contribuito ad ampliare la legittimità dei Centri antiviolenza²³. Altro punto centrale emerso in questa fase

²¹ Demurtas, Peroni, 2021.

²² Bagattini, Popolla, 2020.

²³ Degani, 2020.

è quello legato all'elemento economico, reso certamente più critico dalle conseguenze dirette e indirette della pandemia sulle risorse. In questa fase si assiste a un primo tentativo di fornire un sostegno alle donne in uscita dalla violenza, il cosiddetto 'reddito di libertà' 24, un contributo di 400 euro per dodici mesi, per le donne che hanno intrapreso un percorso di uscita dalla violenza, riconosciuto sia dal CAV che dai servizi sociali. Un elemento di aiuto, ma da più parti ritenuto assolutamente insufficiente, anche per l'esiguità delle risorse stanziate (Pellizzone, 2021, Degani, 2020).

2.6 Norme e politiche: un primo bilancio

Il percorso che ha portato il nostro paese verso un'attenzione istituzionale al contrasto alla violenza è stato, come abbiamo visto, molto lento e fortemente condizionato sia dalla normativa internazionale che dai movimenti delle donne (Misiti, Pietrobelli, Toffanin, 2020).

Dal punto di vista legislativo ha prevalso per molto tempo una visione securitaria ed emergenziale della violenza, a più riprese criticata dai movimenti femministi, in quanto incapace di elaborare in un discorso organico lo spirito della *Convenzione di Istanbul*, mancando cioè sia un'azione decisa sulle cause strutturali della violenza, sia una riflessione critica sul sistema di welfare, fortemente penalizzante per le donne.

Ciononostante, non possiamo non rilevare i passi avanti fatti quantomeno nell'ultimo decennio, su cui anche il *Rapporto Grevio* (2020), chiamato a valutare l'attuazione della *Convenzione di Istanbul*, esprime soddisfazione, pur rilevando la necessità di tradurre quanto normato in effettivi cambiamenti, in particolare per quanto riguarda la dimensione socioculturale. Nella sua Relazione il Comitato esprime infatti preoccu-

²⁴ D.L. 343/2020 (art. 105 bis).

pazione di fronte alla tendenza a reinterpretare e riorientare la nozione di parità di genere in termini di politiche per la famiglia e la maternità.

Nell'emersione della violenza come 'fatto pubblico' assistiamo a numerosi tentativi di confinarla in uno spazio 'altro', cercando di utilizzare per combatterla strumenti propri delle politiche sicuritarie, come l'inasprimento delle pene. Dall'altro lato invece, movimenti femministi e trattati internazionali insistono sulla necessità di leggere il fenomeno come strutturale rispetto a una visione della società costruita sul potere maschile, che alle donne lascia spazio solo dentro determinati ruoli funzionali alla riproduzione dello status quo.

In questo percorso la pandemia ha rappresentato l'occasione per rivedere alcuni aspetti, in particolare per quanto riguarda la messa in campo delle politiche: abbiamo visto come nei mesi più difficili il ruolo dei Centri antiviolenza sia stato messo al centro del discorso pubblico, portando a ridefinire anche formalmente il loro ruolo come asse portante delle reti locali di contrasto.

Certo.

il carattere, a un tempo universale e mutevole, delle violenze contro le donne rende difficile lo sviluppo di strategie politiche e giuridiche effettive e armonizzate, secondo il modello promosso dal diritto internazionale (Re, Rigo, Virgilio, 2019, p. 12).

Non possiamo però non rilevare che, nonostante la frammentazione delle politiche, esistono tentativi di costruzione di modelli di presa in carico della violenza in maniera strutturale, pur nell'assetto di un welfare da adeguare.

2.7 Le politiche regionali

Più volte abbiamo posto l'accento sulle modalità con cui i movimenti femministi e gli organismi internazionali hanno influenzato l'azione di contrasto alla violenza, sottolineando l'azione determinante di questi sulle politiche nazionali. C'è però un altro livello di influenza verso lo stato centrale, quello delle politiche regionali. Già nei paragrafi precedenti abbiamo fatto riferimento all'Intesa Stato Regioni, momento centrale nel riconoscimento 'formale' della metodologia dei Centri antiviolenza. Le attività delle Regioni nel contrasto alla violenza iniziano però ben prima: già negli anni '90 vengono introdotte le prime Leggi regionali in materia, ma è soprattutto negli anni 2000 che, in netto anticipo rispetto alla definizione di norme nazionali, le Regioni hanno affrontato, per le parti di loro competenza, la sfida di varare iniziative organiche di intervento sul problema, spaziando dalla definizione dei principi, alla identificazione degli strumenti, dalla costruzione di sistemi di governance e monitoraggio, alla definizione delle reti e dei servizi territoriali, fino alla questione centrale dei finanziamenti e a quella tutt'altro che secondaria della prevenzione.

Questi tipi di percorsi hanno in sé anche il rischio di un'istituzionalizzazione eccessiva degli interventi, che faccia perdere di vista come
il contrasto alla violenza debba essere strutturato non con politiche
sociali, ma con specifiche politiche di genere (Misiti, Pietrobelli, Toffanin, 2020)²⁵ che riconoscano un ruolo attivo ai Centri antiviolenza.
Toffanin e college analizzano tre modelli regionali: Puglia, Emilia Romagna e Lombardia, attraverso interviste e analisi di materiale desk.
Secondo questa analisi le prime due regioni adottano alcuni strumenti per integrare – ma anche 'incorporare' – il sistema di welfare locale
e i CAV attraverso il rafforzamento delle relazioni tra di esse, mentre
nel caso lombardo, l'integrazione è fortemente guidata dalle autorità
locali, con frizioni anche importanti con le associazioni dei Centri

²⁵The strong connection between VAW and welfare policies cannot result in framing anti-violence policies as social ones: they have to be understood and structured as gender-based ones, since the nature of violence, its consequences on women, and on society as well, cannot be ignored, but framed as structural (Misiti, Pietrobelli, Toffanin, 2020).

antiviolenza, in particolare per la richiesta di inserire nelle schede di accesso ai CAV il codice fiscale delle donne²⁶.

Un altro esempio di strategia per costruire politiche e relazioni tra istituzioni e terzo settore nel contrasto alla violenza è quello che è andato strutturandosi negli anni in Regione Toscana. Al di là delle specificità di quel modello²⁷, quello che qui appare importante è rilevare come a livello locale si siano costituite reti per il contrasto alla violenza in cui attori istituzionali e terzo settore lavorano insieme per un obiettivo comune. Questo ha portato necessariamente a una revisione e contaminazione di approcci e linguaggi di tutte le operatrici e gli operatori che possono incontrare nelle loro professioni donne in situazioni di violenza, fondamentale anche per quel ripensamento della professione dell'assistente sociale a cui sarà dedicato il prossimo capitolo.

²⁶https://27esimaora.corriere.it/17 giugno 06/schedare-identificare-donne-mal-trattate-il-codice-fiscale-scontro-18-centri-antiviolenza-regione-lombardia-6c894 648-4ad9-11e7-a140-d6776138ac8b.shtml

²⁷ Per un approfondimento si veda Bagattini, Brunori, Caterino, 2022.

3. (Ri)Pensare la professione, sciogliere i nodi

Come abbiamo avuto modo di approfondire nel capitolo precedente, le politiche di contrasto alla violenza maschile sulle donne implicano la messa in campo di competenze e ruoli diversi e integrati. Settore pubblico e privato-sociale rappresentano i nodi di accesso e intervento di quella che, in questo senso poco importa se formalizzata o meno, è la rete di contrasto alla violenza¹.

All'interno di questa rete un ruolo centrale è (può essere) quello dei servizi sociali, in virtù della definizione stessa della professione, così come adottata a livello internazionale e riportata nelle premesse del nuovo codice deontologico:

Il servizio sociale è una professione basata sulla pratica e una disciplina accademica che promuove il cambiamento sociale e lo sviluppo, la coesione e l'emancipazione sociale, nonché la liberazione delle persone. Principi di giustizia sociale, diritti umani, responsabilità collettiva e rispetto delle diversità sono fondamentali per il servizio sociale. Sostenuto dalle teorie del servizio sociale, delle scienze sociali, umanistiche e

¹ Ringraziamo Regione Toscana e in particolare l'Osservatorio Sociale Regionale per gli spunti e le riflessioni maturate nelle nostre attività di supporto legate alla stesura del *Rapporto Annuale sulla Violenza di Genere in Toscana*.

dai saperi indigeni, il servizio sociale coinvolge persone e strutture per affrontare le sfide della vita e per migliorarne il benessere. La definizione di cui sopra può essere ampliata a livello nazionale e/o regionale (Nuovo codice deontologico, p. 4).

Sempre all'interno del Nuovo Codice Deontologico², poi, troviamo esplicito riferimento al contrasto alla violenza e alla discriminazione (art.12), nonché una chiara indicazione al riconoscimento delle differenze, tra le altre quelle di genere, e alla valorizzazione di una visione plurale del concetto di famiglia (artt. 9 e 10). Sottolinea inoltre (sempre all'art. 9) la necessità per la/il professionista di non imporre il proprio sistema di valori. In altre parole, il Nuovo Codice Deontologico parrebbe restituire alla professione quell'elemento di catalizzatore del cambiamento alla base del servizio sociale stesso, con una ritrovata consapevolezza circa quei processi sociali che necessariamente vanno in qualche modo a intaccare l'idea di un soggetto universale e intrinsecamente neutrale, sia esso la/il professionista o la persona che ricorre ai servizi.

Realizzare tali indicazioni richiede, dunque, di ripensare e decostruire quelle rappresentazioni sociali che si sono sedimentate, tanto riguardo gli attori e le attrici coinvolte in situazioni di violenza, tanto nei confronti della professione stessa.

3.1 Vittime, autori, assistenti sociali: ripensare le categorie

La percezione sociale riguardo la violenza maschile sulle donne risente e riflette aspettative e ruoli attribuiti al 'maschile', al 'femminile' e alla loro relazione (eterosessuale e familiare soprattutto) così come pensati e veicolati dalla cultura dominante (si veda cap. 1). Tali rappresentazioni possono informare il grado di consapevolezza e la possibilità di interpretare e

 $^{^2}$ https://cnoas.org/wp-content/uploads/2020/03/Il-nuovo-codice-deontologico-dellassistente-sociale.pdf ultima visita 01/06/2020.

intervenire sul fenomeno da parte di operatrici e operatori che si trovino a contatto con i protagonisti e le protagoniste di tali situazioni di violenza.

Dunque, approfondire l'attribuzione dei significati, gli stereotipi e i pregiudizi diviene elemento imprescindibile nell'analisi di una professione intrinsecamente 'complessa', che si trova costantemente a confrontarsi non solo con le molteplici esigenze delle persone che si interfacciano ai servizi, ma anche – e forse ancor più – con le percezioni che si sono sviluppate e continuano a svilupparsi riguardo alla professione.

Queste percezioni non investono solamente coloro che, in varie forme, interagiscono con i/le professionisti/e, ma anche le costruzioni mentali che gli/le assistenti sociali stessi/e hanno nei confronti della propria professione (Mordeglia, 2009, p. 19).

Nel caso degli attori coinvolti in situazioni di violenza, abbiamo definito i profili derivanti da tali rappresentazioni come quelli di 'vittima perfetta' e 'maltrattante perfetto'; entrambi i profili hanno una precisa finalità: quella di non mettere in discussione l'ordine di genere e il fatto che la violenza ne è diretta conseguenza e, al contempo, elemento co-costitutivo (Giomi, Magaraggia, 2017). Da un lato, difatti, si assiste a una responsabilizzazione e colpevolizzazione della vittima e, dall'altro, si opera un distanziamento dagli autori, percepiti come devianti rispetto alla norma; questo doppio passaggio garantisce che venga conservato quello che viene percepito come lo stato 'naturale' (e ottimale) delle cose. Vi sono, infatti, una serie di requisiti che vengono implicitamente richiesti alla vittima per poterle riconoscere quel ruolo. Tra questi una sorta di superiorità morale, innocenza e purezza, assenza di dubbi circa una sua responsabilità per quanto subito; pena l'innescarsi di un processo di responsabilizzazione della vittima che da tale passa a ricoprire il ruolo di imputata (Bouris, in Popolla, 2022).

Abbiamo definito come 'vittima perfetta', e dunque meritevole di tutela e di supporto, la donna che presenta caratteristiche basate, fondamentalmente, su un'interpretazione del femminile come 'naturalmente' puro, bisognoso (ma non troppo per scongiurare l'accusa di voler trarre profitto da ciò che si è vissuto), morigerato (Bagattini, Popolla, 2018).

Per quanto riguarda l'autore, al contrario, sembrerebbe necessario che questo incarni delle caratteristiche socialmente valutate come negative o comunque distanti da quelle ottimali, così come attribuite alla società di appartenenza (dell'osservatore/trice), quali l'abuso di sostanze o di alcool, la fragilità economica e lo scarso grado di istruzione, la presenza di disturbi psichiatrici o una storia che includa un percorso migratorio.

In altre parole, mentre la donna che vive una situazione di violenza dovrebbe confermare la regola rispetto a quelle caratteristiche considerate femminili (e, naturalmente, solo se percepite come positive), l'autore dovrebbe, al contrario, rappresentarne l'eccezione.

Un rischio, invero abbastanza diffuso, è poi quello di interpretare situazioni di violenza maschile sulle donne attraverso la lente della conflittualità coniugale o, ancora, dell'indissolubilità del legame familiare. La differenza tra conflitto coniugale e violenza risiede nella presenza, in quest'ultimo caso, di una asimmetria nella relazione, con il tentativo da parte dell'autore di annichilire e dominare la vittima (Hirigoyen, 2005 [2006]). Perfino nei casi in cui, anche solo apparentemente, entrambi i membri coinvolti nella relazione usino violenza è utile interrogare tali manifestazioni, chiedendosi chi la usi come modalità offensiva e chi difensiva, chi tra i due occupi una posizione di vulnerabilità, chi sia in grado di incutere timore anche al resto della famiglia o di esercitare controllo e imporre isolamento all'altro/a, chi, in altre parole, sia in grado di avvalersi di un potere e chi no (Linee Guida Anci-D.i.Re³). Spiega Vezzadini:

Il soggetto che, ad esempio, reagisca con veemenza all'ingiustizia esperita [...] o ancora non sia del tutto innocente rispetto a quanto

³ Scaricabili all'indirizzo https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uplo-ads/2014/03/ANCI DIRE LINEE -GUIDA ASSISTENTI SOCIALI.pdf ultima visita 21/05/2023.

avvenuto, più difficilmente sarà destinatario di sentimenti di comprensione... (2012, p. 101).

È allora necessario, in quanto professioniste/i del servizio sociale, lavorare per scardinare questo genere di rappresentazioni, vigilare in un'ottica riflessiva su quanto di questi modelli è stato introiettato e sul tipo di influenza che questi possono avere sul proprio operato.

Vi è però una terza rappresentazione che qui assume centralità e che richiede un grosso sforzo di ripensamento: quella nei confronti dell'assistente sociale stessa/o.

Nonostante la questione della fiducia non sia una «condizione di partenza della relazione d'aiuto» (Fazzi, 2015, p. 73), dovrebbe comunque rappresentare un obiettivo da raggiungere al fine di ottenere un risultato (positivo) soddisfacente nella relazione tra servizio e persona; ciò implica necessariamente prendere coscienza dello stigma esistente nei confronti della professione. L'assistente sociale viene immaginata come colei che controlla, valuta, giudica e, soprattutto, può decidere di allontanare i/le minori dal nucleo familiare. Un fantasma che assume particolare rilevanza nei casi di violenza maschile sulle donne. Danna (2009) riporta questa testimonianza:

c'è subito il fantasma della paura dell'assistente sociale che si può portare via i bambini. Che poi è una paura a volte reale, giustificata, che ha motivo di esserci perché effettivamente ci può essere una inadeguatezza genitoriale molto elevata. Purtroppo, nei casi di violenza può succedere, perché la donna, la mamma è impegnata a elaborare qualcos'altro, e quindi come mamma non c'è, ma questo lo dico proprio senza colpevolizzazione perché c'è tutto un altro tipo di vissuto. Altre volte invece hanno una situazione genitoriale assolutamente adeguata e protettiva, devono solamente riappropriarsi di tutte le loro capacità. Fatto sta che l'assistente sociale non viene visto come una guida, un aiuto, un sostegno, ma come lo Stato che interviene all'interno della famiglia, che giudica e che porta via il bambino. Il fantasma è questo (p. 40).

Ritorneremo sulla questione della limitazione delle capacità genitoriali in seguito, per ora è importante sottolineare la forza che tale immaginario può esercitare sulla possibilità che una donna in situazione di violenza possa chiedere aiuto ai servizi, a qualcuno che percepisce e legge come freddo burocrata e con un ruolo di controllo sulle sue condotte (Fazzi, 2015).

Questo punto, che potrebbe apparire di scarso rilievo, va invece a minare uno dei pilastri su cui si regge il lavoro del singolo operatore e della singola operatrice:

la relazione tra singolo/a professionista e persona che ha accesso ai servizi si basa sull'accordare credibilità, fiducia e riconoscimento non al/alla singolo/a assistente sociale ma all'organizzazione entro la quale egli/ella opera.

In questo quadro, «ad aiutare 'visibilmente' è l'operatore ma, 'simbolicamente' e sostanzialmente, è l'intera società» (Gui, 2009, p. 23). L'assistente sociale avrebbe dunque un ruolo di filtro e di raccordo tra la persona che richiede un intervento a un servizio e il sistema istituzionale nel suo complesso (Pittaluga, 2000). Nel momento in cui tale ruolo venga interpretato come il ponte non per accedere a dei servizi o a delle istituzioni attente e tutelanti ma per divenirne, in qualche modo, vittime, a farne le spese non sarà esclusivamente la singola donna che vive situazioni di violenza ma la professione stessa, svuotata del suo ruolo elettivo, quello sociale. Il ruolo sociale del servizio, difatti, non deve essere interpretato come una «funzione normalizzante delle marginalità devianti» (ivi, p. 21) ma, al contrario, come un processo che, tramite il sostegno alla persona che accede ai servizi, promuove e innesca un cambiamento sull'ambiente micro e macrosociale (Ferrario, Gottardi, 1987). Tale azione migliorativa del contesto che, lo ribadiamo, distingue la posizione del servizio sociale da quella di altre professioni di aiuto (ivi), è dunque estremamente coerente con il tipo di approccio che andrebbe adottato nel caso si rilevi, e si prenda in carico, un nucleo in cui venga agita violenza sulle donne e sui minori.

Vale la pena sottolineare il fatto che l'assistente sociale stessa/o, e l'organizzazione entro la quale opera, sono elementi costitutivi dell'ambiente sociale su cui intervenire (Gui, 2009).

Naturalmente, se questo passaggio può apparire lineare e privo di complicazioni sul piano prettamente teorico, dal punto di vista pratico implica necessariamente vincoli e opportunità specifici che vanno a delineare il tipo di intervento possibile, tenendo conto di almeno tre aspetti: le risorse e le caratteristiche dell'individuo che ricorre ai servizi e dell'assistente sociale stesso/a, l'orientamento dell'organizzazione di appartenenza dell'operatore/trice e gli elementi caratterizzanti la società/comunità in cui si è inseriti nel senso più ampio.

3.2 Trifocalità ed equilibrio tra mandati nel servizio sociale

La complessità dei problemi e delle situazioni che afferiscono al campo di intervento del servizio sociale, in virtù di quanto sottolineato nel paragrafo precedente, richiede quello che viene definito, nel corpus teorico sviluppato dalla disciplina del servizio sociale, un approccio trifocale⁴, tridimensionale⁵ o unitario⁶ e cioè la necessità di «assumere contemporaneamente tre vertici di osservazione: il punto di vista dei singoli soggetti, la prospettiva della società/comunità e quella istituzionale» (Gui, 2004, 2008 in Fargion, 2013, p. 25).

Tale approccio è legato a doppio filo alla richiesta di pensare d attuare interventi che tengano conto di «quell'insieme di funzioni attribuite, di assegnazione di ruolo, attese di compito e di competenze assegnate» (Gui, 2008, p. 169 in Lazzari), ossia, di ciò che è racchiuso nel concetto di mandato, o meglio, di triplice mandato. In virtù del suo

⁴Cfr Neve, 2000; Lazzari, 2008.

⁵Si veda Fargion, 2013.

⁶ Si veda Ferrario, 2004.

profilo, l'assistente sociale deve orientare la propria azione muovendosi in un sottile equilibrio tra mandato professionale, sociale, istituzionale.

Vediamo più approfonditamente a cosa ci riferiamo quando parliamo dei tre mandati⁷:

Mandato Istituzionale: identifica il complesso delle funzioni che un professionista è tenuto a svolgere sulla base della normativa generale e specifica che informa l'organizzazione alla quale appartiene e alla quale deve rispondere nel suo operato; indica le competenze, i contenuti, le modalità attraverso i quali può e deve operare a favore dei fruitori del servizio che eroga; il mandato istituzionale è sostanzialmente interagente con il mandato professionale e con il mandato sociale.

Mandato Professionale: identifica i contenuti della professione (principi e valori, metodologia e modelli di riferimento, livelli di competenza, deontologia) storicamente definiti nella comunità professionale di riferimento nelle sue diverse espressioni (comunità scientifica, associazioni, gruppi organizzati per finalità sindacali, ordine professionale, etc.); il mandato professionale è sostanzialmente interagente con il mandato istituzionale e il mandato sociale.

Mandato Sociale: rappresenta le indicazioni che provengono (e che devono essere colte) da ciò di cui la comunità necessita e ciò che la comunità richiede attraverso la domanda esplicita o implicita, recepita nel sistema normativo fondato sui principi costituzionali, che può essere rappresentata più o meno adeguatamente dalle istituzioni preposte e che si rivolge direttamente a esse, oppure alle istituzioni politiche, oppure alla comunità scientifica, alle comunità professionali, con ciascuno dei quali esercita un ruolo attivo; anche il mandato sociale è in stretta connessione con i precedenti (Bartolomei, Passera, 2005, p. 307).

⁷ Utilizziamo qui le definizioni di Bartolomei, Passera (2005).

Abbiamo definito quello tra i tre mandati un sottile equilibrio, in cui spesso a prevalere parrebbe essere il valore attribuito al mandato istituzionale (Mordeglia, 2009, p. 19).

L'assistente sociale dovrà dunque gestire posizionamenti molteplici e non di rado contraddittori⁸.

«Ogni istituzione è per sua natura 'sociale' e non può che predisporre tipi e livelli di prestazioni con un certo grado di standardizzazione» (Neve, 2000 p. 192), tuttavia, tale standardizzazione parrebbe mal rispondere alla diversità di persone e situazioni che si pongono innanzi alla singola o al singolo operatore, così come con la percezione di emergenzialità che investe la professione stessa (Gui, 2009, p. 28). Stante il fatto che è ancora il servizio pubblico a rappresentare il luogo di impiego per eccellenza degli/delle assistenti sociali⁹ e che questo è necessariamente caratterizzato da un alto grado di burocratizzazione dell'ambiente di lavoro¹⁰ il rischio di operare principalmente attraverso modelli interpretativi riduttivi¹¹ è estremamente elevato.

L'assistente sociale dovrebbe dunque, alla luce di quanto fino a ora sostenuto, destreggiarsi tra pressioni, richieste e istanze che possono apparire differenti e contrapposte (ivi). Tuttavia l'iniziativa dell'assistente sociale dovrebbe essere orientata da un «atteggiamento di riflessività critica e di competenza d'azione» volta all'ottenimento di «un mutamento costruttivo negli altri contesti» (ivi, p. 30).

Si tratta, in fondo, di mettere in pratica quel lavoro critico descritto da Lena Dominelli (2009, pp. 07-08) che, per essere definito tale, richiede l'attenzione a tre aspetti: il pensiero e come questo informi la pratica; le azioni che compiamo; e, in un'ottica riflessiva,

⁸ Concetto espresso da M. Giordano nel 2019, in occasione dell'incontro *La violenza di genere in Toscana. Dati e percorsi efficaci di uscita*.

⁹ Facchini, 2010 in Fazzi 2015.

¹⁰ Fazzi, 2015:9.

¹¹ Platt, 2006.

come le azioni e le loro conseguenze informino e inneschino nuovamente il pensiero critico.

Ma come far sì che il pensiero critico informi l'azione, come far sì che da pensiero si passi a pratica critica?

Quattro sarebbero i passi da mettere in atto:

- 1. Esaminare le prove in dettaglio, da diverse prospettive attraverso un coinvolgimento riflessivo, in modo da evitare rischi e aprire opportunità.
- 2. Contestualizzare l'esame delle prove collocandole esplicitamente nel contesto delle posizioni teoriche e valoriali e nella gamma di altri fenomeni che potrebbero avere un impatto sui giudizi espressi. La contestualizzazione è un processo gemello della riflessività: entrambi permettono alle idee e alle azioni di interagire insieme.
- 3. Sviluppare una visione d'insieme, in modo che noi e le altre persone coinvolte possiamo vedere tutte le implicazioni della situazione.
- 4. Presentare i nostri giudizi a un pubblico, come una conferenza sul caso, ai clienti o alle loro famiglie, o alle persone della comunità, in modo da aiutare, guidare o influenzare la loro comprensione e valutazione.

Naturalmente, parlare di 'pratica' implica che ciò che stiamo facendo è in qualche modo un metodo accettato e riconosciuto di fare qualcosa, con l'autorità della convenzione o l'evidenza dell'adeguatezza o la probabilità di un risultato positivo a supporto ma che non è e non potrà essere definitivo¹².

Dal nostro punto di vista è utile sottolineare che:

Molte tipologie di utenti richiedono esplicitamente un atteggiamento di comprensione e ascolto che implica anche una prossimità e un impegno emozionale specifico. Il termine prossimità presuppone il giusto distacco professionale necessario a non creare

¹² Adams, R., Dominelli, L., Payne, M. (Eds.) (2009), *Critical practice in social work*. Bloomsbury Publishing.

condizioni di promiscuità o dipendenza emozionale tra operatore e utente, ma si basa anche su un'idea di relazioni di aiuto di cui sono parte integrante le emozioni e i sentimenti autentici di impegno all'accoglienza. Prossimità, lucida informalità e autenticità umana sono le chiavi di volta per costruire le relazioni di fiducia tra operatori e utenti (Fazzi, 2015:90).

Questo passaggio ci pare particolarmente adatto a descrivere il tipo di approccio suggerito dai centri antiviolenza nel rapportarsi a donne che vivono in situazioni di violenza e ricalca, almeno parzialmente, la metodologia di lavoro dei centri stessi. Con questo non è certo nostra intenzione sovrapporre due ruoli ben distinti, e che tali devono rimanere anche in un'ottica di efficienza ed efficacia delle risposte e degli interventi, quali quello delle operatrici dei centri antiviolenza e quello degli/delle assistenti sociali. Tuttavia, è interessante notare come già all'interno della disciplina del servizio sociale siano contenute le stesse indicazioni che alle volte causano rigidità e resistenze quando fornite dai centri antiviolenza.

Proseguendo nella lettura del volume di Fazzi, emergono alcune indicazioni/suggerimenti di massima, che riportiamo come breve elenco in quanto, nuovamente, perfettamente coerenti con le metodologie promosse dai Centri antiviolenza stessi:

- Guardare ai punti di forza: è necessario valorizzare e valutare i punti di forza; valutare le capacità di problem-solving, il capitale sociale e le motivazioni al cambiamento.
- Accompagnare l'utente verso obiettivi di empowerment.
- Riconoscere la persona e, al contempo, fare in modo che essa stessa si riconosca come soggetto attivo.
- Accogliere le persone con lucida informalità, definita dall'autore come una 'convivialità' che riesce a gestire razionalmente la vicinanza umana tra le persone.

- Comunicare utilizzando un ascolto attivo, che presti attenzione alla dimensione non verbale, che rispetti i tempi dell'interlocutore/trice e che incoraggi a parlare senza temere il giudizio.
- Prestare genuina attenzione (p. 83).

Naturalmente, può sorgere spontaneo chiedersi, nel caso si rilevi o prenda in carico una situazione in cui venga esercitata violenza sulle donne, se tali considerazioni valgano anche per l'autore e se questo costituisca dunque uno di quei dilemmi etici 'connaturati alla professione', come recita l'art.14 del *Nuovo Codice Deontologico*. Il difficile posizionamento, al 'crocevia dei tre mandati'¹³, solleva una questione centrale nella presa in carico dei nuclei in cui ci siano situazioni di violenza, quella della pretesa di neutralità.

3.3 Il ruolo dei servizi: rilevazione e presa in carico oltre la pretesa di neutralità

La pretesa di neutralità avanzata nei confronti dell'assistente sociale si scontra, in effetti, con la necessità di riconoscere l'asimmetria di potere tra l'autore, la donna e gli/le eventuali figli/e, tra tutelare l'interesse della/del minore avendo consapevolezza che questo significa leggere in un'ottica differente le possibili difficoltà genitoriali che possono emergere e che per rimuovere la violenza verso i/le minori, inclusa quella assistita, è necessario prima intervenire per rimuoverla dalla vita della madre¹⁴. In altre parole, nei casi di violenza maschile sulle donne, la richiesta di neutralità è, in effetti, una richiesta paradossale (Giordano, 2019).

Lo è ancor di più se si pensa che neppure gli strumenti di lavoro possono essere considerati neutrali:

¹³ Gui, 2009.

¹⁴ Giordano, op.cit.

...i processi di aiuto, così come le documentazioni utilizzate per svolgere il proprio lavoro, non sono attività e strumenti professionali neutrali. Essi riflettono piuttosto modi di intendere la professione, il rapporto tra operatori e utenti, giudizi morali impliciti che impattano sulla legittimizzazione sociale dei soggetti implicati e sulla distribuzione del loro potere (Fook, 2002 in Fazzi, 2015, p. 80).

Così, strumenti quali il colloquio andrebbero pensati anche nella loro dimensione spaziale; il luogo in cui avvengono, a domicilio o c/o l'ente di appartenenza, saranno più o meno adatti allo scopo che si prefiggerà l'operatrice/operatore e sarà necessario, ad esempio, dedicare spazi distinti e non sovrapponibili a seconda che si incontri l'autore o la donna (nel caso si abbia in carico il nucleo).

Allo stesso modo, si renderà necessario ripensare ai tempi standard che si possono dedicare agli incontri, dal momento che le donne potrebbero aver bisogno di un intervallo di tempo eccezionalmente dilatato per poter raccontare la propria esperienza.

Questo aspetto può apparire particolarmente faticoso da realizzare dal momento che il tempo rappresenta a tutti gli effetti una risorsa e come tale potrebbe scarseggiare nell'organizzazione di appartenenza e il suo utilizzo potrebbe erroneamente essere considerato come un inutile dispendio di 'capitale', uno spreco.

A questo proposito, andrebbe sottolineata la profonda difficoltà a poter gestire il carico di lavoro effettivamente richiesto (soprattutto dalle amministrazioni) all'assistente sociale; il dato è preoccupante: in alcune aree del paese ci sarebbe un assistente sociale ogni 2.500-3mila abitanti e in altre un assistente sociale ogni 9-10mila abitanti (Paradiso, 2018, p. 1)¹⁵.

¹⁵ Documento scaricabile all'indirizzo https://www.fpcgil.it/wp-content/uplo-ads/2018/07/RelazioneParadiso Rei 2018-7-11.pdf Ultima visita 31/08/2023.

Se, dunque, alcuni territori che appaiono relativamente più 'virtuosi' potrebbero garantire un certo tipo di risposta alle richieste dei/delle cittadini/e, per altri risulterebbe praticamente impossibile accogliere e pensare percorsi per le donne che vivono in situazioni di violenza qualitativamente vicini a quanto finora indicato. Tale difficoltà, naturalmente, va oltre la sola questione della violenza maschile sulle donne ma rappresenta un nodo critico proprio in virtù del tipo di accoglienza auspicata e necessaria per l'emersione e la presa in carico dei possibili casi incontrati¹⁶.

In ultimo, è da considerarsi ottimale una presa in carico disgiunta di donna/minore e autore da parte di due diverse figure del servizio. Tale scelta andrebbe parzialmente a risolvere la questione della richiesta di neutralità dell'assistente sociale, offrendo sia alla donna che all'autore uno spazio di ascolto, elaborazione e di manifestazione dei propri bisogni e delle proprie necessità. Seppur in via sperimentale, alcuni territori hanno già intrapreso questa prassi, formalizzando la procedura attraverso strumenti come i protocolli oppure in modo informale, coinvolgendo operatori/operatrici differenti sulla base delle diverse aree di servizio attivabili caso per caso¹⁷.

Particolare attenzione andrebbe poi prestata alla questione degli incontri protetti, non solo rispetto alla loro modalità di attuazione ma alla possibilità che vengano mobilitati tout-court come strumento da utilizzare nei casi di violenza maschile sulle donne.

Riportiamo le raccomandazioni del CISMAI che avverte:

Gli incontri protetti devono essere subordinati alla precedente valutazione delle condizioni del minorenne e attuati in maniera tale da garantire una effettiva protezione fisica e psicologica per evitare ritraumatizzazioni e vittimizzazioni secondarie. Nei casi in cui si evidenzi il "rifiuto del fi-

¹⁶Ringraziamo la Dott.ssa Giusi Popolla per gli spunti di riflessione e il confronto.

¹⁷ A questo proposito, si veda Popolla, 2022.

glio" a vedere il padre, occorre valutare in prima istanza l'ipotesi che esso sia dovuto alla paura conseguente all'aver subito e/o essere stato testimone di violenza agita dal padre stesso (CISMAI, 2017, pp. 23-24).

Ritornando sui territori che adottano la presa in carico disgiunta, un interessante documento è il 'Protocollo Operativo del tavolo Valdelsa per la protezione e messa in sicurezza delle donne vittime della violenza maschile e dei minori coinvolti¹⁸ che, a proposito degli incontri protetti, prevede che venga attivata la funzione di supporto alla genitorialità esclusivamente nel caso in cui l'autore riconosca la violenza agita e se ne assuma la responsabilità. Inoltre, gli incontri protetti vengono preparati e gestiti da entrambe/i le/gli assistenti sociali che hanno in carico donne e autori, restituendo un contesto di protezione per la donna e un'atmosfera meno tesa durante gli incontri con le/i minori (Popolla in Brunori, Caterino, 2022).

Da evitare, altresì, la proposta di un percorso di mediazione familiare, così come indicato dallo stesso articolo 48 della *Convenzione di Istanbul*. Le motivazioni dietro a questa indicazione derivano dal tipo di intervento rappresentato dalla mediazione e dalla conciliazione che prevede che vi sia una simmetria di poteri e responsabilità tra coniugi (non ravvisabile nel caso di violenza maschile sulle donne), che ci si concentri sul presente e sul futuro superando conflitti irrisolti e, soprattutto, che si rinunci a denunce o procedimenti giudiziari (Romito, 2005).

Dal momento che per quanto riguarda i servizi sociali, potremmo identificare idealmente due macro-aree di interesse per la professione, quella della rilevazione e quella della presa in carico, proporremo ora una serie di indicazioni di massima che speriamo possano rivelarsi

¹⁸ Promosso dal Comitato Pari Opportunità (che ringraziamo per averci permesso di visionarlo) con una prima versione del 2013, poi rivista e integrata a giugno 2022.

utili nel tradurre dal punto di vista pratico e di utilizzo immediato le riflessioni condivise fino a ora. Dal punto di vista delle domande da porre, tali contenuti ricalcano, almeno parzialmente, quelli indicati in modo più eloquente e approfondito, all'interno delle *Linee Guida per l'intervento e la costruzione di rete tra i Centri Antiviolenza e i Servizi sociali dei Comuni*¹⁹.

3.4 Le visite domiciliari

Prima di indicare alcuni punti che potrebbero guidare l'assistente sociale nella rilevazione di situazioni di violenza, vorremmo sottolineare il fatto che la visita domiciliare, per quanto dia la possibilità di entrare fisicamente nel luogo in cui potrebbe avvenire la violenza, non rappresenta necessariamente lo strumento migliore. Nel caso vi sia già il sospetto che la donna viva una situazione di violenza potrebbe essere più indicato il colloquio presso la sede dei servizi, in modo da sfruttare la (apparente) neutralità del luogo, garantire alla donna un colloquio senza intromissioni eventuali da parte dell'autore o in presenza dei/lle minori coinvolti/e, poter procedere nella raccolta della narrazione senza che la donna percepisca una situazione di 'valutazione' delle sue capacità. Lo spettro dell'assistente sociale che osserva, valuta e giudica per poi procedere all'allontanamento dei minori (si veda par. 3.1) è spesso collegato al rispetto di compiti e ruoli tradizionalmente attribuiti alla donna: 'la casa è in disordine'; 'in famiglia regna il caos'. Un colloquio presso la sede dei servizi potrebbe rimuovere questo genere di ostacoli e mettere la donna più a suo agio.

La questione andrebbe valutata caso per caso, tuttavia, nell'eventualità che si opti per una visita domiciliare o che questa sia prevista per

¹⁹ Scaricabili all'indirizzo https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uplo-ads/2014/03/ANCI DIRE LINEE -GUIDA ASSISTENTI SOCIALI.pdf ultima visita 21/05/2023.

altre ragioni, ci sono degli elementi che potrebbero aiutare l'assistente sociale a cogliere degli indicatori della presenza di una situazione di violenza. La premessa è d'obbligo: la violenza non lascia necessariamente tracce fisiche, immediatamente visibili o tangibili. L'immaginario che descrive la casa come il luogo dei 'cocci rotti', dei lividi sul viso non coperti da trucco o occhiali da sole, delle pareti che 'urlano' le violenze agite al loro interno è, spesso, lontano dalla realtà. La violenza può essere sussurrata e, in ogni caso, quella casa è *anche* la casa dove la donna lascia traccia del suo passaggio, dei suoi gusti, delle sue gioie, dove i bambini e le bambine giocano, ridono e vivono il rapporto con la propria madre.

Ma allora, cosa osservare? In realtà, rispetto ai colloqui che si svolgono presso la sede dei servizi, la differenza principale risiede nella possibilità di 'essere scoperte' dall'autore nell'atto di raccontarsi. Così, saranno da prendere in considerazione atteggiamenti intrusivi da parte dell'uomo che interrompe il colloquio (anche telefonicamente), avanza richieste, pretende di essere presente oppure condotte che suggeriscano un costante monitoraggio da parte della donna dell'orario nel caso l'uomo non sia (ancora) in casa. Più raramente si potranno osservare degli indicatori fisici legati al luogo (mobili danneggiati o simili).

3.5 Il colloquio presso i servizi

Nella maggior parte dei casi, la donna si rivolgerà ai servizi per bisogni non direttamente ed esplicitamente collegati alla situazione di violenza: buoni pasto, servizi collegati ai minori, interventi economici di vario tipo legati a una condizione di vulnerabilità socio-economica. La speranza, spesso, è comunque quella di incontrare qualcuno capace di cogliere la difficoltà, di porre le domande giuste per far emergere il vissuto di violenza e offrire supporto. Così come nel caso delle visite domiciliari, è importante non soffermarsi su valutazioni superficiali e basate solo su ciò che ci sembra 'visibile' e immediatamente collegato alla violenza. È allora importante cercare di cogliere altri segnali:

atteggiamento della donna impaurito, ipervigile, evasivo, contraddittorio (anche nei racconti), caratterizzato da cambi di umore improvvisi. Così come racconti legati a disturbi del sonno, vissuti ansiosi con manifestazioni psicosomatiche dermatologiche e gastrointestinali, eccessiva stanchezza, ricorso costante a cure mediche, magari per incidenti domestici, o mancato ricorso ai servizi sanitari nonostante si siano riportate delle lesioni. Identificare una situazione di violenza richiede dunque un approccio e uno sguardo allenato e non è certamente semplice.

Nel caso, però, sorga il sospetto è importante cogliere l'occasione dell'incontro per cercare di far emergere la situazione vissuta dalla donna.

In linea generale, le indicazioni di massima sono quelle già segnalate per lo svolgimento dei colloqui nell'esercizio della professione (si vedano par. 3.3 e par. 3.4).

Il tipo di domanda posto alla donna dovrebbe essere il più aperto possibile e non dovrebbe mai suggerire una corresponsabilità della donna rispetto alla violenza agita nei suoi confronti. Secondo le Linee Guida Anci-D.*i*.Re (2014, p. 46), alcuni esempi di domanda potrebbero essere i seguenti:

- mi sembra preoccupata, va tutto bene in famiglia?
- ha paura di qualcuno o di qualcosa?
- qualcuno le ha fatto del male?
- quelle ferite, chi gliele ha procurate?
- sente che il suo partner la maltratta? Ha mai minacciato di fare del male alla sua famiglia? Crede che potrebbe farlo?
- cosa succede quando lei e il suo partner siete in disaccordo?
- il suo partner le ha mai impedito di uscire di casa, di vedere i suoi amici, di cercare un lavoro o di continuare a studiare?

Andando via via più nello specifico con l'apertura al racconto da parte della donna (ivi, pp. 46-47):

- l'ha mai colpita, dato pugni o schiaffeggiata?
- l'ha mai minacciata con un'arma?
- il suo partner fa uso di droghe o alcool in modo eccessivo? E come si comporta?
- si è mai sentita come se dovesse camminare sulle uova quando il suo partner è nei paraggi?
- l'ha mai colpita durante la gravidanza?
- ha mai minacciato di fare del male ai bambini? O di portarli via da lei?

Rigorosamente da evitare domande che in qualche modo suggeriscano che a causare la violenza sia stato un comportamento della donna²⁰; allo stesso tempo è consigliabile criticare fermamente l'azione ma non l'autore: in altre parole, è necessario condannare la violenza in quanto tale ma è meglio astenersi da commenti diretti all'autore. Ricordiamo infatti che l'uomo che agisce violenza è lo stesso con cui la donna ha, o ha avuto, una relazione intima o di prossimità e che i sentimenti della donna verso di lui potrebbero essere in qualche modo ambivalenti, con una tendenza a minimizzare, proteggere o comunque riabilitare la figura dell'autore.

Tenere presente l'obiettivo da porsi durante il colloquio può aiutare l'assistente sociale sia a gestire il proprio vissuto (paura di aprire il vaso di Pandora, senso di onnipotenza, senso di impotenza e via dicendo) che la relazione con la donna stessa:

lo scopo non è infatti quello di forzare la donna a uscire dalla relazione ma quello di far emergere la violenza, farla sentire accolta, dare valore al suo racconto e farle avere tutte le informazioni (importante condividere

²⁰ Questa indicazione diviene ancor più dirimente nel caso si faccia riferimento alle pratiche e abitudini sessuali della donna; a titolo di esempio il 'sexting' non dovrebbe in alcun modo essere valutato come qualcosa che ha causato la diffusione non autorizzata di immagini intime e private.

i contatti del centro antiviolenza più vicino) affinché, nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni, lei possa ipotizzare un percorso di uscita.

3.6 Dopo l'emersione

Dal punto di vista dei servizi, come sottolineato in precedenza, a essere preso in carico è, principalmente, l'intero nucleo familiare. Il lavoro individuale sulla donna verrà infatti svolto, eventualmente, dal Centro Antiviolenza attivato dalla stessa.

Il servizio sociale si adopererà per sostenere la donna, se necessario, dal punto di vista economico, dei colloqui, e di altri tipi di intervento socio-economici ma, e questo è un punto centrale, si potrà trovare anche a valutarla nel suo ruolo genitoriale in presenza di minori. Come anticipato, comprendere il complesso funzionamento e gli effetti delle dinamiche violente su donne e bambini dovrebbe orientare lo sguardo dell'assistente sociale che, nel valutare le eventuali difficoltà nell'esercizio del ruolo genitoriale delle madri, non dovrebbe dimenticare il carattere temporaneo di tale difficoltà e cosa le abbia dato origine. Interrompere la violenza, e offrire il giusto sostegno alle madri, implica necessariamente poterle supportare nella 'riabilitazione' delle proprie funzioni, con effetti positivi anche sui minori.

Secondo il CISMAI:

Il comportamento del maltrattante stravolge la vita della madre limitandone la libertà e l'autorevolezza, modificando il modo in cui la stessa accudisce i figli e si rapporta con loro. Una madre maltrattata è una madre ferita e spesso l'esigenza di autoproteggersi e la necessità di sopravvivere non le permette di ascoltare i segnali di sofferenza dei figli. La percezione da parte delle donne del danno prodotto dalla violenza assistita sui bambini avviene solo con il tempo e dopo un percorso riabilitativo. L'educazione, l'informazione e il sostegno alla genitorialità assumono quindi un ruolo determinante, sia nella fase preventiva che in quella successiva di uscita dalla violenza, di recupero e di elaborazione del trauma subito (2017, p. 13)²¹.

Tali riflessioni, vale la pena sottolinearlo, dovrebbero trovare una collocazione *qualsiasi* direzione prenda il percorso della donna dopo la rilevazione/emersione della situazione di violenza: ingresso in emergenza presso strutture dedicate, ingresso programmato (o comunque allontanamento dall'autore) o permanenza all'interno del nucleo e della dinamica di violenza.

I percorsi di uscita dalla violenza sono infatti percorsi complessi, caratterizzati da tempi dilatati, ripensamenti, accelerazioni a cui possono far seguito repentine battute d'arresto. Questo può dar vita a vissuti di frustrazione nelle figure che, a vario titolo, intervengono nel progetto della donna. Non è un caso che abbiamo utilizzato questa espressione: a essere centrali devono essere sempre la percezione, i bisogni, i desideri e le scelte della donna, nonostante spesso possano apparire sbagliate o inadatte ai nostri occhi. D'altronde sarebbe quantomeno singolare supportare la donna in quello che è a tutti gli effetti un percorso di ricostruzione del sé e della propria autonomia negandole, di fatto, la possibilità di 'partire da sé'.

Nel caso la donna intraprenda un percorso di uscita dalla violenza che preveda l'ingresso in Casa rifugio²², ma anche in fase di separa-

²¹Documento scaricabile all'indirizzo https://cismai.it/documento/requisiti-mi-nimi-degli-interventi-nei-casi-di-violenza-assistita/ ultima visita 09/06/2023.

²² Con Casa rifugio ci si riferisce a una struttura protetta, spesso a indirizzo segreto, presso la quale ospitare temporaneamente donne e minori che abbiano bisogno di protezione e allontanamento dall'autore e dal luogo abituale di residenza. I requisiti minimi di tali strutture sono consultabili all'indirizzo https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/11/25/276/sg/pdf ultima visita 07/08/2023.

zione, potrebbe rendersi necessario l'affido temporaneo dei minori ai servizi sociali²³. Tale ipotesi potrebbe verificarsi nel caso:

- la Procura segnali al Tribunale per i Minori il verificarsi dei fatti in presenza di minori; il tribunale potrebbe aprire un procedimento su responsabilità genitoriale e affidare temporaneamente i minori al servizio sociale collocandoli con madre in struttura protetta;
- siano i Servizi Sociali stessi a inviare la segnalazione al Tribunale per i Minori:
- il giudice, in sede civile nella Udienza Presidenziale, decida di affidare temporaneamente i minori al servizio sociale.

L'affido ai servizi può avere, sulle donne e sulle operatrici che hanno in carico il caso, l'effetto di definire un quadro punitivo, di rivittimizzazione, di limitazione di quell'autonomia che, magari, la donna sta faticosamente tentando di ricostruire. È importante, dunque, che l'assistente sociale prima e la donna poi, trasformino questa scelta in uno strumento di supporto alla donna e non interpretino in alcun modo tale provvedimento come qualcosa di punitivo. Al contrario, l'affido temporaneo ai servizi, se ben compreso dalle parti interessate, ben strutturato nei tempi e nei modi dal Tribunale, con un provvedimento chiaro e definito, può delimitare, arginare e aiutare a gestire eventuali comportamenti ostacolanti da parte dell'autore (a titolo di esempio, verrebbe meno la necessità di chiedere la sua autorizzazione per intraprendere un percorso di supporto psicologico al minore)²⁴.

²³ Istituto disciplinato dall'Art. 333 del c.c., che implica una limitazione temporanea della potestà genitoriale, concedendo ai Servizi sociali affidatari un ruolo di sostegno e controllo.

²⁴ Ringraziamo la Dott.ssa Francesca Pidone per le preziose informazioni e indicazioni in merito.

3.7 La documentazione

Come abbiamo anticipato, gli strumenti a disposizione della professione non possono essere considerati 'neutrali'. Questo, naturalmente, vale anche per la documentazione prodotta a cui bisognerebbe sempre prestare particolare attenzione:

[Non è possibile] pensare di produrre documentazione che si basi su dati esclusivamente 'oggettivi': l'unico modo per rendere attendibile un dato, fortemente soggetto a interpretazione, è quello di renderlo più esplicito e più 'trasparente' possibile al destinatario delle informazioni stesse [...] Di conseguenza la scrittura non è una pratica neutrale (Nurchis in Bini, 2003 [2019], pp. 26-30).

Il tipo di documentazione, dunque, rifletterà anche categorie valoriali e prospettive dell'assistente sociale; nel caso della violenza maschile sulle donne, un'adeguata formazione sul tema potrà garantire l'utilizzo di un linguaggio che tenti di decostruire quelle categorie stereotipate e stereotipanti descritte in apertura di capitolo.

Sottolineare l'asimmetria di potere tra chi agisce la violenza e chi la subisce; riconoscere le cause e il carattere temporaneo e situato di eventuali difficoltà genitoriali della donna, individuare e nominare la violenza maschile su donne e minori e la violenza assistita, evitare l'utilizzo di termini che responsabilizzino la donna per la violenza su di lei esercitata, così come rifiutarsi di appellarsi a 'sindromi' rigettate dalla

comunità scientifica internazionale, quale la cosiddetta PAS²⁵, possono incidere profondamente sugli esiti di un percorso di aiuto e, più in generale, agevolare quel ruolo di promozione e diffusione di un cambiamento culturale proprio dell'assistente sociale.

La richiesta, naturalmente, non è quella di omettere qualcosa che si è osservato ma quella di monitorare i processi di co-costruzione della realtà in cui l'assistente sociale è inserita/o, di ripensare le categorie e di prestare particolare attenzione non solo al *cosa* si descrive ma anche al *come* lo si descrive.

A mero titolo di esempio, si pensi alla cartella sociale: non esistendo un modello standard che uniformi le voci presenti, per quanto comunque sia facile intuire la ricorrenza di alcuni punti, sarebbero presenti elementi originali dettati dal contributo della/del singola/o assistente sociale; anche solo scegliere di inserire tra le voci presenti quella di 'violenza maschile sulle donne' potrebbe rappresentare un punto di partenza importante, rivelatore di una certa attenzione al fenomeno.

Concludiamo riportando queste parole:

è proprio attraversando questi rischi, che riflettono sulla carta i rischi del lavoro di aiuto, che la scrittura consente di sviluppare le proprie

²⁵ Sindrome di Alienazione Genitoriale. Ideata nel 1985 da Gardner, indicherebbe una manipolazione dei minori da parte del genitore alienante, quasi sempre identificato nella madre. I sintomi e le conseguenze tipiche della violenza (timore o rifiuto da parte del/della minore di incontrare il padre e ostilità verso il padre, per fare qualche esempio) verrebbero interpretati, secondo questa teoria, come indicatori della manipolazione effettuata dalla madre sulla/sul minore, al fine di impedire il suo rapporto con il padre. Tale teoria, che non è inclusa né nel DSM (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*) né nell'ICD (*International Classification of Diseases*) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, attua una pericolosa operazione: utilizzare le conseguenze osservabili della violenza diretta o assistita non per tutelare il minore ma per punire, in qualche modo, la donna che ha interrotto la relazione con il partner violento.

potenzialità comunicative (scrivendo produco effetti concreti poiché richiedo/segnalo/propongo ecc.) e riflessive (scrivendo elaboro pensieri sulla relazione di aiuto perché ritorno sulle mie azioni, analizzo e valorizzo ulteriormente alcuni dettagli) (Allegri, Palmieri, Zucca 2006 [2019], p. 39).

3.8 La multiproblematicità e le donne anziane: una sfida per il servizio sociale

Abbiamo più volte sottolineato come la metodologia dei Centri antiviolenza si basi sull'assunto di centralità della donna e sulla riattivazione delle sue risorse, in un percorso di empowerment. La donna passa dall'essere considerata 'vittima', 'soggetto fragile' allo stare al centro della propria storia. Questa metodologia, che nasce da precisi assunti ideologici, trova nella pratica qualche difficoltà nel caso in cui la situazione di violenza sia accompagnata da altre problematicità, che possono comunque esserne causa o conseguenza²⁶, in special modo nel momento in cui occorre mettere in protezione la donna; pensiamo in particolar modo dai problemi psichiatrici e di dipendenza: proprio su queste ultime il *Rapporto Grevio 2020* richiama a rafforzare le misure

²⁶ Nel manuale redatto nel 2004 da WAVE (Women Against Violence Europe), un network di organizzazioni non governative di donne europee che lavora per far cessare la violenza contro le donne e i minori, si legge: «I Centri antiviolenza potrebbero avere difficoltà a fornire il sostegno adeguato a donne con problemi di tossicodipendenza o disturbi mentali. L'abuso e la dipendenza da sostanze stupefacenti e i disturbi mentali sono molto spesso collegati a esperienze traumatiche legate alla violenza domestica e all'abuso sessuale. È perciò importante che il Centro antiviolenza decida se si è in grado di fornire un sostegno adeguato a donne affette da seri disturbi mentali o con gravi dipendenze da alcol o sostanze stupefacenti, o se è meglio collaborare con servizi specializzati in queste problematiche. È consigliabile prendere decisioni specifiche, basandosi sul tipo di problema e sulle risorse del Centro antiviolenza» (23).

di prevenzione (GREVIO, 2020). Secondo i dati Istat sui servizi offerti dalle Case rifugio, nel 2017 il 92,3% di esse non accoglieva donne con disagio psichiatrico, percentuale che sale al 93,9% per l'abuso di sostanze e dipendenze. Le Case rifugio, infatti, come luoghi in cui più donne convivono per periodi limitati di tempo e, con il supporto di operatrici adeguatamente formate, concordando un percorso di uscita dalla violenza, difficilmente possono essere utilizzate da donne con quella che viene comunemente definita 'multiproblematicità'.

Anche nella nostra esperienza di monitoraggio delle azioni messe in campo nei territori, quella della multiproblematicità emerge come elemento critico, per il quale sarebbe opportuno sviluppare un contatto stretto tra operatrici dei Centri e altri servizi: la possibilità di relazione e confronto tra i servizi specializzati in tali problematiche e l'expertise dei Centri antiviolenza dovrebbero poter dialogare per costruire nuovi percorsi sperimentali di supporto che permettano davvero a tutte di pensare un percorso di uscita dalla violenza.

Un'altra tematica su cui i servizi potrebbero fornire un valido supporto alle reti locali di contrasto alla violenza, anch'essa richiamata dal Rapporto Grevio (2020), è quello relativo alla popolazione anziana. Si tratta di un target difficile da intercettare da parte dei Centri antiviolenza e che in realtà è a rischio di 'doppia vulnerabilità' «in cui il fattore anagrafico e il genere agiscono, reciprocamente da amplificatori di rischio e da catalizzatori di forme di violenza sia simbolica che, sempre più frequentemente, reale» (Stefanizzi, Verdolini, 2010, p. 41).

Al momento i dati sulla violenza sulle donne anziane sono scarsi²⁷ ma già uno sguardo ai numeri forniti dalle associazioni dei Centri antiviolenza possono essere considerati un indicatore della presenza di una violenza per lo più sommersa: nel 2017, le donne oltre i 60 anni che si sono rivolte ai Centri antiviolenza dell'Associazione D.*i*.Re erano il 6,3% (Sdao, 2018), quelle vittime di femminicidio il 33% (Casa delle

²⁷ Si veda Bonifacio, 2017b.

donne per non subire violenza, 2018). Le motivazioni sono molteplici e si situano tra due macro poli: la vergogna nel denunciare quello che viene considerato un atto privato e la mancanza di consapevolezza riguardo al fatto di star subendo una violenza. È da questi elementi che occorre partire per intercettare queste forme di violenza specifiche, spesso confuse con la violenza verso le anziane come soggetto fragile (Bagattini, 2018).

È in questo che lo sguardo attento dell'assistente sociale diventa fondamentale, per la possibilità di entrare in contatto con realtà che difficilmente potrebbero emergere.

Si tratta per lo più di territori ancora poco esplorati, ma sui quali pensiamo sia assolutamente possibile sperimentare traiettorie professionali che pongano al centro dell'azione proprio l'assistente sociale.

4. Riflessioni conclusive

In questo lavoro abbiamo scelto di costruire un percorso introduttivo al tema del contrasto alla violenza di genere pensando a studentesse e studenti che, nel corso delle loro traiettorie professionali, incontreranno situazioni di violenza maschile sulle donne. Si tratta, evidentemente, di un primo approccio a una questione certamente complessa, costruito con lo sguardo orientato specificatamente alla professione dell'assistente sociale, al ruolo che può avere nel supportare donne e nuclei familiari che vivono situazioni di violenza, anche in relazione ad altri attori, istituzionali e non. È al servizio sociale che, difatti, sempre più spesso spetta un ruolo di coordinamento dei percorsi di uscita, di raccordo tra le varie professionalità e di mobilitazione delle diverse risorse presenti nel territorio.

Ovviamente

lavorare con la violenza necessita di una formazione continua, da costruire attraverso la propria comunità di pratica, ma anche, e soprattutto, nel confronto con i differenti soggetti che nei territori si occupano di violenza di genere, in particolare i Centri antiviolenza il cui ruolo, lo abbiamo visto, è stato chiaramente definito dalla recente revisione dell'Intesa Stato Regioni.

La possibilità di dialogo e crescita professionale rappresenta l'elemento vincente nelle politiche di contrasto alla violenza: la nostra esperienza

di osservazione e analisi di processi di costruzione di reti territoriali ci mostra infatti come la formazione continua, ma anche la contaminazione e la possibilità di condividere esperienze e linguaggi, siano snodi centrali nella costruzione di realtà territoriali e spazi organizzativi sensibili al genere e al contrasto alla violenza. Soprattutto, è possibile collaborare tra soggetti che nascono anche da presupposti completamente diversi: da una parte un soggetto istituzionale, come il servizio sociale, dall'altro un terzo settore che nella maggior parte dei casi affonda le proprie radici nei movimenti femministi ed è quindi fortemente orientato a livello ideologico.

Oltre alla consapevolezza di tracciare solo l'inizio di un percorso, a orientarci nello sviluppo di questo lavoro è stata la convinzione che per lavorare con la violenza occorra innanzitutto saperla riconoscere, vederla¹.

Abbiamo così deciso di iniziare il volume definendo la violenza, mappandone i confini, consce della non neutralità di questo atto²: la scelta è stata quella di partire dalla definizione della *Convenzione di Istanbul*, dal 2013 legge dello Stato, nonostante i recenti tentativi di alcuni paesi di metterla in discussione, prova della portata 'rivoluzionaria' delle indicazioni e dei presupposti in essa contenuti, andando poi a esplicitare la dimensione utilizzata in questo lavoro. Abbiamo infatti parlato di violenza di genere, come fenomeno conseguente al processo sociale di costruzione dei generi secondo un ordine asimmetrico e funzionale al suo mantenimento. Una definizione più ampia, che include non solo la violenza contro le donne, ma anche quella contro tutte quelle persone che si discostano da ruoli e aspettative connesse a uno specifico ordine di genere.

Dopo aver chiarito i concetti di violenza, le varie forme che essa assume, abbiamo introdotto il concetto di femminicidio, parola nuova che

¹ Si veda Folla, Melato, Romito, 2017.

² Si veda Bagattini, Pedani, 2016.

racconta fatti antichi: ennesimo esempio dell'opera di disvelamento, anche linguistico, necessaria per affrontare e contrastare la violenza. Riconosciuto il femminicidio, possiamo vederne anche le vittime collaterali, le bambine e i bambini che sopravvivono, 'orfani speciali', come definiti dalla compianta Baldry, la cui specificità e necessità di supporti adeguati è arrivata all'attenzione della politica solo in anni recenti. Bambine e bambini come le vittime di violenza assistita, altro fenomeno ancora poco conosciuto e supportato nelle *policies*: piccole e piccoli testimoni di violenza che ne subiscono effetti profondi, richiedenti interventi specifici, ancora, di nuovo, non sufficientemente sviluppati.

Interventi e politiche: proprio a questo tema è stato dedicato il secondo capitolo, che ha inteso contestualizzare l'azione di contrasto alla violenza così come si è sviluppata negli ultimi decenni. Capire le criticità degli interventi e le necessità impellenti delle azioni di contrasto alla violenza è infatti possibile solo adottando uno sguardo ampio, che aiuti a leggere la realtà attuale attraverso alcuni concetti chiave. In particolare, vista la finalità di questo volume, abbiamo scelto di porre l'attenzione sul *clevage* pubblico/privato, raccontando la storia delle politiche di contrasto alla violenza come un lento cammino verso l'affrancamento della stessa da fatto privato, interno alle mura domestiche, a problema pubblico. Un cammino che non può ancora dirsi concluso e che non è possibile dare per scontato, essendo ancora minato da tentativi di arretramento³ ma allo stesso tempo sperimentato in specifici contesti locali.

Con queste premesse abbiamo così affrontato il cuore del discorso: il ruolo del servizio sociale nel contrasto alla violenza. Lo abbiamo fatto scegliendo un approccio pragmatico, con la finalità di fornire suggerimenti e indicazioni per la professione, partendo dal *Nuovo Codice Deontologico*.

Con un'adeguata formazione che permetta di ripensare e decostruire rappresentazioni sociali sedimentate, i cardini della professione posso-

³Come definito da Re, Rigo, Virgilio, 2019; Re, 2019; Parolari, 2019.

no infatti sposarsi con quelle che sono le indicazioni metodologiche dei Centri antiviolenza, pure nella diversità degli approcci che scaturisce dai differenti mandati professionali.

Ascolto empatico non giudicante, riconoscimento della donna come soggetto attivo, accompagnamento verso l'*empowerment*, 'lucida informalità' nelle modalità di accoglienza, sono elementi che consentono all'assistente sociale di approcciarsi anche alle donne che vivono situazioni di violenza, permettendo loro di trovare una relazione di ascolto.

Il percorso ricostruito in questo volume, pur nel suo porsi come un'introduzione al tema del contrasto alla violenza, ha anche l'ambizione di poter fornire spunti per la riflessione e la costruzione di prassi professionali che suggeriscano anche nuove azioni di *policies*. Si pensi, ad esempio, al tema della multiproblematicità: se adeguatamente formata, l'assistente sociale può essere quella figura capace di leggere anche eventuali indicatori di violenza in donne in carico al servizio per altri bisogni e, attraverso la costruzione di una relazione di fiducia, riuscire a far emergere il sommerso, cercando strategie di presa in carico ancora solo parzialmente esplorate. Pensiamo, a titolo di esempio di un approccio 'morbido e situato' da parte dei servizi, alle esperienze e alle modalità di lavoro innovative sviluppate durante il periodo del lockdown; piste di lavoro che, in effetti, sono ancora potenzialmente implementabili e che potrebbero convertirsi in strumenti e metodologie adottate nella quotidianità del proprio lavoro.

Fondamentale in questo processo è l'adozione di un approccio condiviso al contrasto alla violenza, all'interno del quale il riconoscimento reciproco da parte dei soggetti coinvolti sia una precondizione per la contaminazione. Laddove è riconosciuta la specificità di ruoli e saperi professionali, si apre la possibilità di rivedere le proprie modalità operative, talvolta anche forzando alcuni aspetti, ponendo al centro la donna e il conseguente e necessario lavoro di rete.

Elemento centrale da cui partire per trovare le modalità di azione comune è il rifiuto di una neutralità quando si parla di violenza di genere, fenomeno che di per sé presuppone un'asimmetria di potere tra chi subisce e chi agisce il maltrattamento. Questo non significa venir meno al proprio mandato 'abbandonando' l'autore, anzi: la piena consapevolezza delle dinamiche della violenza può aiutare nel cercare le corrette strategie per poter seguire anche il maltrattante. Un esempio in tal senso sono i tentativi di adottare una doppia presa in carico, in cui sono figure diverse a seguire l'uomo e la donna, strategie che possono essere un supporto per superare quella tensione che grava sull'assistente sociale chiamata/o a occuparsi dell'intero nucleo familiare⁴. Un processo, questo, da attivarsi attraverso una formazione specifica e in particolare in raccordo con i centri per autori di violenza, per i quali, come sottolineato nel secondo capitolo, sono stati recentemente definiti i requisiti minimi.

Certo, questo tipo di approccio va oltre il lavoro della/del singolo assistente sociale, coinvolgendo l'organizzazione del servizio, le pratiche professionali, le risorse, in particolare il tempo «come primo investimento nella relazione con la donna» (Barone, 2022, p. 248). È, dunque, una sfida che necessita certamente di interventi a livello macro ma, contemporaneamente, ha bisogno delle azioni e del lavoro quotidiano delle/dei tante/i professionisti che ogni giorno si confrontano col tema della violenza di genere, contribuendo a costruire nelle pratiche nuove strategie di intervento.

⁴Come sottolineato nel più volte richiamato lavoro di Giordano, 2021.

- Abbatecola, E. (2021). Revenge Porn o D.I.V.I.S.E.? Proposta per cambiare un'etichetta sessista. *About Gender International Journal on Gender Studies*, 10(19), 401-413.
- Abbatecola, E., Stagi, L. (2017). *Pink is the new black. Stereotipi di genere nella scuola dell'infanzia*. Rosenberg & Sellier, Torino.
- Adams, R., Dominelli, L., Payne, M. (a cura di, 2009). *Critical practice in social work*. Bloomsbury Publishing, Londra.
- Alessi, A. (2004). *L'operatrice di accoglienza dei Centri antiviolenza*. Anteprima, Palermo.
- Allegri, E., Palmieri, P., Zucca, F. (2006). *Il colloquio nel servizio sociale*. Carocci Faber, Roma.
- Alleva, G. (2017, 27 settembre). Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica Giorgio Alleva. Roma, https://www.istat.it/it/files//2017/09/Audizione-femminicidio-11-gennaio-2018.pdf, ultima visita 13/05/2023.
- Arcidiacono, C., Di Napoli, I. (a cura di, 2012). Sono caduta dalle scale. Attori e luoghi della violenza di genere. Franco Angeli, Roma.
- Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Istituto degli Innocenti (2020). La tutela degli orfani per crimini domestici Documento di studio e proposta. https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/tutela-orfanicrimini-domestici.pdf, ultima visita 13/05/2023.

- Bagattini, D. (2018). La violenza nei confronti delle donne anziane. Una rilevazione condotta tra le iscritte Auser. In Brunori, S., Garvin, P. (a cura di), Decimo rapporto sulla violenza di genere in toscana 2018 Un'analisi dei dati dei Centri antiviolenza, Vol. 1. Regione Toscana, Firenze, https://www.regione.toscana.it/documents/10180/13821568/Violenza_Vol1_Web_I.pdf/7f25d389-c3a4-4afa-b415-28d09827a980, ultima visita 13/05/2023.
- Bagattini, D., Brunori, S., Caterino, L. (2022). Il ruolo delle istituzioni nel contrasto alla violenza di genere: l'esperienza della Regione Toscana. About Gender – International Journal on Gender Studies, 11(22), 641-668.
- Bagattini, D., Brunori, S., Caterino, L., Pedani, V. (2017). Nono Rapporto sulla violenza di genere in Toscana. Un'analisi dei dati dei centri antiviolenza. Regione Toscana, Firenze, https://www.regione.toscana.it/documents/10180/13865702/Nono+Rapporto+Violenza+di+Genere.pdf/a90d5668-248a-4c53-876e-1f2920fd874a, ultima visita 13/05/2023.
- Bagattini, D., Caterino, L., Pedani, V. (2016). Ottavo Rapporto sulla violenza di genere in Toscana. Un'analisi dei dati dei centri antiviolenza. Regione Toscana, Firenze, https://www.regione.toscana.it/documents/10180/13865702/Ottavo+rapporto+violenza+di+genere/4d804529-3c1a-4abb-9a48-b37bd49b1d1c, ultima visita 13/05/2023.
- Bagattini, D., Pedani, V. (2015). La violenza assistita. In Bagattini, D., Caterino, L., Pedani, V., Sambo, P. (a cura di), Settimo Rapporto sulla violenza di genere in Toscana - Anno 2015. Un'analisi dei dati dei Centri Antiviolenza. Regione Toscana, Firenze https://www.regione.toscana.it/documents/10180/13865702/Settimo Rapporto sulla violenza di genere in Tosca.pdf/bb0ef1ab-15df-477a-92dd-4a4e18ca1330, ultima visita 13/05/23.
- Bagattini, D., Pedani, V. (2016). Mappe per conoscere, definire, stabilire i confini della violenza di genere. *Rivista di scienze sociali*, http://www.rivistadiscienzesociali.it/mappe-per-conoscere-definire-stabilire-i-confinidella-violenza-di-genere/, ultima visita 20/08/2018, attualmente non disponibile.
- Bagattini, D., Pedani, V. (2022). Immaginario di genere: pratiche educative. Segni e Comprensioni, (102), 129-144.

- Bagattini, D., Pedani, V., ISPO (2014). Il femicidio in Toscana. Uno studio comparato. In Bagattini, D., Pedani, V., *Sesto rapporto sulla violenza di genere in Toscana*. Regione Toscana, Firenze, https://www.regione.toscana.it/documents/10180/13865702/Sesto Rapporto sulla violenza di genere in Tosca.pdf/3be100ee-7f27-438f-8ec5-2cb6d01e61cb, ultima visita 13/05/2023.
- Bagattini, D., Popolla, M. (2018). Decimo rapporto sulla violenza di genere in Toscana. Le porte aperte. Percorsi di uscita dalla violenza tra risorse individuali e lavoro dei Centri Antiviolenza e delle Istituzioni. Regione Toscana, Firenze, http://www.regione.toscana.it/documents/10180/13821568/Violenza-Vol2 Web I.pdf/44f2e761-702f-4e4b-8e4b-34722295fbb3, ultima visita 13/05/2023.
- Bagattini, D., Popolla, M. (2020). *Il contrasto alla violenza durante il lockdown*, in Regione Toscana, *Dodicesimo Rapporto sulla violenza di genere in Toscana. Un'analisi dei dati dei Centri e delle Reti Antiviolenza*. Anci-Federsanità, https://www.regione.toscana.it/documents/10180/13865702/DodicesimoViolenza2020+interattivo.pdf/b01ab249-9c0f-5c41-35db-501c77e6eebe?t=1606143750034, ultima visita 13/05/2023.
- Baldry, A.C. (2017). Orfani speciali. Chi sono, dove sono, con chi sono. Conseguenze psicosociali su figlie e figli del femminicidio. FrancoAngeli, Milano.
- Baldry, A.C., Cinquegrana, V. (2016). *Linee guida di intervento per gli special Orphans*, https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2016/10/lineeguida-switch-off_italiano.pdf, ultima visita 26/03/2024.
- Bartolomei, A., Passera, A.L. (2005). L'assistente sociale. Manuale di servizio sociale professionale. CieRre, Roma.
- Bartolomeo, F. (2017, 28 marzo). Le sentenze per omicidio al femminile [Slide a convegno]. Convegno scientifico La violenza sulle donne: i dati e gli strumenti per la conoscenza statistica. Roma, https://www.istat.it/it/files/2018/04/Analisi-delle-sentenze-di-Femminicidio-Ministero-di-Giustizia.pdf, ultima visita 13/05/2023.
- Belliti, D., Serrughetti, G. (2019). L'educazione per prevenire la violenza di genere e promuovere l'agency delle donne: lo stato delle politiche pubbliche in Italia. *Sicurezza e scienze sociali*, 7(3), 33-48.

- Bini, L. (2003). Documentazione e Servizio Sociale. Manuale di scrittura per gli operatori. Carocci, Roma.
- Boiano, I. (2018). *Uscire dalla violenza, per le migranti è più difficile*, http://www.ingenere.it/articoli/uscire-violenza-per-donne-migranti-piu-difficile, ultima visita 13/05/2023.
- Bonifacio, T. (2017). Anche da vecchie? Maltrattamenti e abusi sulle donne anziane. In Fola, N., Melato, M., Romito, P. (a cura di), *La violenza sulle donne e i minori. Una guida per chi lavora sul campo*. Carocci Faber, Roma.
- Bouris, E. (2007). Complex political victims. Kumarian Press.
- Brunori S., Caterino, L. (a cura di, 2022). Quattordicesimo Rapporto sulla violenza di genere in Toscana. Un'analisi dei dati dei centri e delle reti antiviolenza, https://www.regione.toscana.it/documents/10180/13865702/Rapporto+VdG+2022+DEF.pdf/51d6bf60-6dcd-8b73-6651-97cf052f74a7?t=1669129885804, ultima visita 13/05/23.
- Casa delle donne per non subire violenza (2018). *I femminicidi in Italia. I dati raccolti sulla stampa relativi al 2017*, https://femicidiocasadonne. files.wordpress.com/2018/11/quaderno feminicidi italia2017 web.pdf, ultima visita 13/05/23.
- Ciccone, S. (2009). Essere maschi tra potere e libertà. Rosemberg & Sellier, Torino.
- CISMAI (2017). Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita, http://cismai.it/requisiti-minimi-degli-interventi-nei-casi-di-violenza-assistita/, ultima visita 13/05/23.
- Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere (2020). Relazione sulla governance dei servizi antiviolenza e sul finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio, http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/SommComm/0/1157638/index.html?part=doc_dc-allegato_a:1, ultima visita 13/05/23.
- Connell, R. (1996). *Maschilità. Identità e trasformazioni del maschio occidentale*. Feltrinelli, Milano. (Originale pubblicato nel 1995).
- Connell, R. (2011). *Questioni di genere*. Il Mulino, Bologna. (Originale pubblicato nel 2002).

- Connell, R. (2013). Uomini, maschilità e violenza di genere. In Magaraggia, S., Cherubini, D. (a cura di), *Uomini contro le donne. Le radici della violenza maschile*, Milano, Utet.
- Consiglio d'Europa (2011). Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Istanbul.
- Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali (2020). *Codice Deontologico*, https://cnoas.org/wp-content/uploads/2020/03/Il-nuovo-codicedeontologico-dellassistente-sociale.pdf, ultima visita 13/05/23.
- Creazzo, G. (2008). La costruzione sociale della violenza contro le donne in Italia. *Studi sulla questione criminale*, 3(2), 15-42.
- Crenshaw, K.W. (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. *University of Chicago Legal Forum*, (1), 139–167.
- Crivellaro, F. (2020). Tra frizioni e possibili alleanze: famiglie, contesti educativi ed educazione di genere. In Crivellaro, F., Nardone, R. (a cura di), *Educazione e questioni di genere. Percorsi formativi e pratiche educative tra scuola e territorio*, FrancoAngeli, Milano.
- Demurtas, P., Peroni, C. (2021). Emergency in the emergency or a structural problem? Gender-based violence in the time of Covid-19. About Gender -International Journal on Gender Studies, 10(19), 295-323.
- Danna, D. (2009). Violenza maschile contro le donne e risposte delle istituzioni pubbliche. *Studi sulla questione criminale*, (2), 25-56.
- Degani, P. (2022). Dopo la visita del Grevio in Italia: note sugli interventi a sostegno delle donne vittime di violenza tra obblighi convenzionali e emergenza sanitaria. *Critica sociologica*, 223(3), 53-65.
- Del Re, A. (2014). Il concetto di cittadinanza dei diritti. In Del Re, A., Perini, L., (a cura di), *Gender Politics in Italia e in Europa. Percorsi di studi di genere per le lauree triennali e magistrali*. Padova University Press, Padova.
- Del Re, A., Perini, L. (a cura di, 2014). Gender Politics in Italia e in Europa. Percorsi di studi di genere per le lauree triennali e magistrali. Padova University Press, Padova, http://www.padovauniversitypress.it/publications/9788869380310, ultima visita 13/05/2023.
- Di Gioia, R. (2022). Requisiti minimi Centri antiviolenza e Case Rifugio. In Brunori, S., Caterino, L. (a cura di), *Quattordicesimo Rapporto sulla*

- violenza di genere in Toscana 2022. Un'analisi dei dati dei Centri e delle Reti Antiviolenza. Federsanità-Anci Toscana, https://www.regione.toscana.it/documents/10180/13865702/Rapporto+VdG+2022+DEF.pdf/51d6bf60-6dcd-8b73-6651-97cf052f74a7?t=1669129885804, ultima visita 13/05/23.
- D.i.Re (2014). Linee Guida per l'intervento e la costruzione di rete tra i Servizi Sociali dei Comuni e i Centri Antiviolenza, https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2014/04/ANCI DIRE LINEE -GUIDA ASSISTENTI SOCIALI-def-web.pdf, ultima visita 13/05/23.
- D.i.Re (2018). L'attuazione della Convenzione di Istanbul in Italia. Rapporto delle associazioni di donne, https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2019/02/Rapporto-ombra-GREVIO.pdf, ultima visita 13/05/23.
- D.i.Re (2019). Codice Rosso senza risorse è solo un altro tassello della restaurazione patriarcale che si vuole imporre al paese, https://www.direcontrolaviolenza. it/codice-rosso-senza-risorse-e-solo-un-altro-tassello-della-restaurazione-patriarcale-che-si-vuole-imporre-al-paese/, ultima visita 13/05/23.
- Donato, M.C., Ferrante, L. (a cura di, 2010). Violenza. *Genesis. Rivista della società italiana delle storiche*, 9(2).
- Eures (2012). Il femminicidio in Italia nell'ultimo decennio. Dimensioni, caratteristiche e profili di rischio. Indagine istituzionale. Roma.
- Eures (2013). L'omicidio volontario in Italia. Rapporto EURES 2013. Roma.
- Fadda, M.L. (2012). Differenza di genere e criminalità. Alcuni cenni in ordine ad un approccio storico, sociologico e criminologico. *Diritto penale contemporaneo*, https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1348089164fadda_def.pdf, ultima visita 26/03/2024.
- Fargion, S. (2013). Il metodo del servizio sociale. Carocci, Roma.
- Fazzi, L. (2015). Servizio sociale riflessivo. Metodi e tecniche per gli assistenti sociali. FrancoAngeli, Milano.
- Ferrario, F. (2004). Le dimensioni dell'intervento sociale. Un modello unitario centrato sul compito. Carocci, Roma.
- Fiorletta, S., Montella, T., Picchi, S. (2019). Il piano femminista contro la violenza di genere dalla performatività dei corpi alla presa di parola: il movimento femminista Non Una Di Meno in Italia. *Studi sulla questione criminale*, (1-2), 259-276.

- Fola, N., Melato, M., Romito, P. (2017). *La violenza sulle donne e i minori. Una guida per chi lavora sul campo*. Carocci Faber, Roma.
- Frisanco, R. (a cura di, 2011). Spettatori e Vittime: i minori e la violenza assistita in ambito domestico. Analisi dell'efficienza del sistema di protezione in Italia, https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/spettatori-e-vittime-i-minori-e-la-violenza-assistita-ambito-domestico.pdf, ultima visita 13/05/23.
- Garisto, F. (2015). Il permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica previsto dall'art. 18 bis, d.lgs 286/1998, inserito dalla l. 119/2013, https://www.direcontrolaviolenza.it/permesso-di-soggiorno-per-le-vittime-di-violenza-domestica/, ultima visita 13/05/23.
- Gasparrini, L. (2016). *Questo uomo no, #74 La colpa e la responsabilità*, https://questouomono.tumblr.com/post/145547818532/questo-uomono-74-la-colpa-e-la-responsabilit%C3%A0, ultima visita 13/05/2023.
- Gasparrini, L. (2019). No. Del rifiuto, di come si subisce e di come si agisce e del suo essere un problema essenzialmente maschile. Effequ, Roma.
- Giomi, E., Magaraggia, S. (2017). *Relazioni brutali. Genere e violenza nella cultura mediale.* Il Mulino, Bologna.
- Giordano, M. (2011). La rete di tutela del bambino: opportunità o groviglio?. In Pedrocco Biancardi, M.T., Talevi, A. (a cura di), *La voce dei bambini nel percorso di tutela*. Franco Angeli, Milano.
- Giordano, M., Trupiano, B. (a cura di, 2012). *Ripensare il lavoro sociale. Spunti e appunti per rileggere il lavoro professionale.* Gesco Edizioni, Napoli.
- Giordano, M. (2021). Percorsi di tutela nelle situazioni di violenza assistita. Tipologie e qualità del lavoro dell'assistente sociale nel contesto del lavoro di rete. In Grappolini, C., Luberti, R. (a cura di), Violenza assistita, separazioni traumatiche, maltrattamenti multipli, Percorsi di protezione e di cura con bambini e adulti. Edizioni Centro Studi Erickson, Trento.
- Gius, C., Lalli, P. (2016). Raccontare il femminicidio: semplice cronaca o nuove responsabilità? *Comunicazionepuntodoc*, 15(15), 127-144.
- Gius, C., Lalli, P., Zingone, M. (2020). La cronaca nera si tinge di rosa: il femminicidio da perte del partner. In Lalli, P. (a cura di), L'amore non uccide. Femminicidio e discorso pubblico: cronaca, tribunali, politiche. Il Mulino, Bologna.

- GREVIO (2020). Rapporto di Valutazione di Base Italia, https://www.pariopportunita.gov.it/media/2191/primo-rapporto-grevio-sullitalia-2020.pdf, ultima visita 13/05/2023.
- Gruppo di ricerca sul femicidio della Casa delle donne per non subire violenza Onlus di Bologna (2020). *I femicidi in italia. I dati raccolti sulla stampa relativi al 2020*, https://femicidiocasadonne.files.wordpress.com/2021/11/quaderno_feminicidi_italia2020.pdf, ultima visita 13/05/2023.
- Gui, L. (2008). Tre committenti per un mandato. In Lazzari, F. (a cura di), Servizio sociale trifocale. Le azioni e gli attori delle nuove politiche sociali. Franco Angeli, Milano.
- Gui, L. (2009). Organizzazione e servizio sociale. Carrocci, Roma.
- Hearn, J. (1998). The Violences of Men. Sage, Londra e Thousand Oaks.
- Hirigoyen, M.F. (2006). *Sottomesse: la violenza nella coppia*. Einaudi, Torino.
- Iori, V. (2017). Monitoraggio, prevenzione e formazione per interrompere la violenza invisibile. In CISMAI, *Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita*, http://cismai.it/requisiti-minimi-degli-interventi-nei-casi-di-violenza-assistita/, ultima visita 13/05/2023.
- Kimmel, M. (1993). Invisible Masculinity. Society, 30(6), 28-35.
- Kimmel, M. (2011). *The Gendered Society*. Oxford University Press, Oxford.
- Kimmel, M. (2013). Che cosa c'entra l'amore? Stupro, violenza domestica, e costruzione dell'uomo. In Magaraggia, S., Cherubini, D. (a cura di), *Uomini contro le donne. Le radici della violenza maschile.* Utet, Milano.
- Lazzari, F. (a cura di, 2008). Servizio sociale trifocale. Le azioni e gli attori delle nuove politiche sociali. FrancoAngeli, Milano.
- Luberti, R., Pedrocco Biancardi, M.T. (2005). *La violenza assistita intrafamiliare. Percorsi di aiuto per bambini che vivono in famiglie violente*. FrancoAngeli, Milano.
- Manente, T. (2015). Problematiche di applicazione dell'art.18 bis sul permesso di soggiorno per donne straniere vittime di violenza domestica, https://www.direcontrolaviolenza.it/permesso-di-soggiorno-per-le-vittime-di-violenza-domestica/, ultima visita 13/05/2023.

- Marshall, T.H. (1950). *Citizenship And Social Class And Other essays*. Cambridge at the University Press, London.
- Mazzucato, E. (2019). 40° Anniversario della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (1979-2019). Università degli Studi di Padova, Centro di Ateneo per i Diritti Umani 'Antonio Papisca', https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/40-Anniversario-della-Convenzione-sulleliminazione-di-tutte-le-forme-di-discriminazione-nei-confronti-delle-donne-1979-2019/415, ultima visita 26/03/2024
- Messner, M.A. (1997). *Politics of masculinities: Men in movements*. Sage, Thousand Oaks.
- Misiti, M., Pietrobelli, M., Toffanin, A.M., (2020). Violenza contro le donne: il ruolo del Progetto ViVa nel contesto delle politiche in Italia. *La rivista delle politiche sociali*, (2), 161-176.
- Mordeglia, S. (2009). La valutazione di Servizio Sociale. I processi valutativi nella complessità dell'esercizio professionale. *Assistente Sociale. La professione in Italia*, https://cnoas.org/wp-content/uploads/2020/01/ notiziario2-2009.pdf, ultima visita 13/05/2023.
- Neve, E. (2000). *Il servizio sociale. Fondamenti e cultura di una professione*. Carocci, Roma.
- Oddone, C. (2017). Tutti gli uomini lo fanno. Il ruolo della violenza nella costruzione sociale della maschilità: il punto di vista dei maltrattanti. *About Gender International Journal on Gender Studies*, 6(11), 74-97.
- Orrù, E. (2023). Olympe de Gouges (Montauban 1748 Parigi 1793). *Archivio delle filosofe*, EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste, 1, 1-11, https://www.openstarts.units.it/entities/publication/f45fc42d-46c7-4cda-b685-7311029cd92a/details, ultima visita 13 maggio 2023.
- Paoli, M. (2013). 'Femminicidio': i perché di una parola, https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/femminicidio-i-perch%C3%A9-di-una-parola/803, ultima visita 13/05/2023.
- Paradiso, L. (2018). Restart Reddito di inclusione: la MISURA necessaria Relazione sull'infrastruttura necessaria, https://www.fpcgil.it/wp-content/uploads/2018/07/RelazioneParadiso Rei 2018-7-11.pdf, ultima visita 13/05/2023.

- Parolari, P. (2019). Stereotipi di genere, discriminazioni contro le donne e vulnerabilità come disempowerment. Riflessioni sul ruolo del diritto. About Gender – International Journal on Gender Studies, 8(15), 90-117.
- Pauncz, A. (2016). *Da uomo a uomo. Uomini maltrattanti raccontano la violenza*. Edizioni Centro Studi Erickson, Trento.
- Pellizzone, I. (2021, 26 novembre). La violenza economica contro le donne. Riflessioni di diritto costituzionale, in Diritto di Difesa [Relazione a convegno]. Osservatorio Pari Opportunità dell'UCPI, convegno Violenza economica e parità di genere: l'educazione finanziaria come strumento di contrasto. Roma, https://air.unimi.it/bitstream/2434/893153/2/LA%20VIOLENZA%20ECONOMICA%20CONTRO%20LE%20DONNE.%20RIFLESSIONI%20DI%20DIRITTO%20COSTITUZIONALE%20%E2%80%93%20DI%20IRENE%20PELLIZZONE%20%E2%80%93.pdf, ultima visita 13/05/2023.
- Pietrobelli, M. (2018). Servizi specializzati e generali: uno studio sugli standard, Viva-Cnr, https://viva.cnr.it/wp-content/uploads/2019/08/deliverable03-servizi-specializzati-generali-studio-sugli-standard-1.pdf, ultima visita 13/05/2023.
- Pitch, T. (2008). Qualche riflessione attorno alla violenza maschile contro le donne. *Studi sulla questione criminale*, 3(2), 7-13.
- Pittaluga, M. (2000). L'estraneo di fiducia. Competenze e responsabilità dell'assistente sociale. Carocci, Roma.
- Platt, D. (2006). Threshold decisions: how social workers prioritize referrals of child concern. *Child abuse review*, 15, 4-18.
- Popolla, M. (2021a). Sotto gli occhi di tutte: alcune riflessioni introduttive sul revenge porn. In Rinaldi, C. (a cura di), Quaderni del Laboratorio Interdisciplinare di ricerca su Corpi, Diritti, Conflitti, II. PM Edizioni, Varazze.
- Popolla, M. (2021b). Eppur mi piace... Immaginari e lavoro tra femminismi e pornografie. DeriveApprodi, Roma.
- Popolla, M. (2022). Vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e processi SOCIAL (i): il caso di Amber Heard e Johnny Depp. In Rinaldi, C. (a cura di), *Quaderni del Laboratorio Interdisciplinare di ricerca su Corpi, Diritti, Conflitti, III*. Sociorama, PM Edizioni, Varazze.

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna (1996). *Pechino 1995. Dichiarazione e programma di azione Adottati dalla quarta Conferenza mondiale sulle donne: azione per la uguaglianza, lo sviluppo e la pace.* Pechino, 4-15 settembre 1995, https://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/17/0821 Dichiarazione di Pechino.pdf, ultima visita 13/05/2023.
- Re, L. (2019). Eguaglianza, differenza e diritto. Uno sguardo al dibattito femminista contemporaneo. *About Gender International Journal on Gender Studies*, 8(15), 1-42.
- Re, L., Rigo, E., Virgilio, M. (2019). Le violenze maschili contro le donne: complessità del fenomeno ed effettività delle politiche di contrasto. Studi sulla questione criminale, (1-2), 9-34.
- Richardson, D. (1998). Sexuality and citizenship. Sociology, 32(1), 83-100.
- Romito, P. (2005). *Un silenzio assordante, la violenza occulta su donne e minori*. FrancoAngeli, Milano.
- Sdao, P. (2018). *I dati dei Centri Antiviolenza di D.*i.Re Rilevazione dati 2017, https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2019/01/Report-2017.pdf, ultima visita 13/05/2023.
- Spinelli, B. (2008). Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale. FrancoAngeli, Milano.
- Stefanizzi, S., Verdolini, V. (2010). La doppia vulnerabilità delle donne anziane. In Donati, E. (a cura di), *La violenza contro le donne anziane: conoscere e sensibilizzare per prevenire*. Auser Biblioteca, <u>www.auser. lombardia.it/upload/etlrqffqjujaepykj1kxl145201011171554Report finale Auser.pdf</u>, ultima visita 13/05/2023.
- United Nations Office on Drugs and Crime and the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (2022). Statistical framework for measuring the gender-related killing of women and girls (also referred to as 'femicide/feminicide'), https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/Statistical framework-femicide 2022.pdf, ultima visita 13/05/2023.
- Varani, N. (2011). La conferenza di Pechino e Beijing +15. In Primi, A., Varani, N. (a cura di), *La condizione della donna in Africa sub-sahariana*. Edizioni Libreriauniversitaria.it, Occhiobello (RO).

- Vettori, G. (1975). *Canzoni italiane di protesta 1794 1974*. Newton Compton, Roma.
- Vezzadini, S. (2012). Per una sociologia della vittima. FrancoAngeli, Milano.
- Walker, L.E. (1989). Psychology and violence against women. *American* psychologist, 44(4), 695-702.
- WAVE (Women Against Violence in Europe, 2004). *Via dalla violenza*. *Manuale per l'apertura e la gestione di un Centro antiviolenza*, http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/Away%20from%20Violence%20 Womens%20Refuge Italian.pdf, ultima visita 13/05/2023.
- Weeks, J. (1998). The sexual citizen. Theory, Culture & Society, 15(3-4), 35-52.
- West, C., Zimmerman, D. (1987). Doing Gender. *Gender and Society*, (1), 125-151.
- We World (2015). Diritti contro la violenza. Le leggi regionali sulla violenza contro le donne. Analisi comparata, https://www.weworld.it/pubblicazioni/2015/Diritti-contro-la-violenza/files/assets/common/downloads/publication.pdf, ultima visita 13/05/2023.
- Wilson, A.R. (2009). The 'neat concept' of sexual citizenship: A cautionary tale for human rights Discourse. *Contemporary Politics*, 15(1), 73–85.

Collana Immagin-azioni sociali

- Sociologie visuelle et filmique. Le point de vue dans la vie quotidienne, a cura di Joyce Sebag, Jean-Pierre Durand, Christine Louveau, Luca Queirolo Palmas, Luisa Stagi, 2018; e-ISBN (pdf) 978-88-97752-97-4.
- 2. Luca Giliberti, *Negros de Barcelona. Juventud dominicana entre racismo y resistencia*, 2018; e-ISBN (pdf) 978-88-94943-00-9.
- Sebastiano Benasso, Luisa Stagi, Ma una madre lo sa? La responsabilità della corretta alimentazione nella società neoliberale, 2018; e-ISBN (pdf) 978-88-94943-02-3.
- 4. Winou el shabab. Images of transformations between the two shores of the Mediterranean, a cura di Luca Queirolo Palmas e Luisa Stagi, 2018; e-ISBN (pdf) 978-88-94943-31-3.
- 5. Più vicini che lontani. Giovani stranieri a Genova tra percorsi di cittadinanza e questioni identitarie, a cura di Francesca Lagomarsino, Deborah Erminio, 2019; e-ISBN (pdf) 978-88-94943-49-8.
- 6. Cristiana Ottaviano, Greta Persico, *Maschilità e cura educativa. Contronarrazioni per un (altro) mondo possibile*, 2020; e-ISBN (pdf) 978-88-94943-99-3.
- 7. Scienze sociali ed emancipazione. Tra teorie e istituzioni del sapere, a cura di Vincenza Pellegrino, Monica Massari, 2021; e-ISBN (pdf) 978-88-3618-090-5.
- 8. Ricerca sociale ed emancipazione. Campi, posizionamenti e pratiche, a cura di Vincenza Pellegrino, Monica Massari, 2021; e-ISBN (pdf) 978-88-3618-091-2.
- 9. Asylum and resettlement in Canada. Historical development, successes, challenges and lessons learned, a cura di Ervis Martani, Denise Helly, 2022; e-ISBN (pdf) 978-88-3618-194-0.
- Daniela Bagattini, Mariella Popolla, Violenza maschile sulle donne: il ruolo dell'assistente sociale tra sfide e opportunità, 2024; e-ISBN (pdf) 978-88-3618-263-3.

Mariella Popolla è professoressa a contratto in Sociologia dei processi comunicativi presso l'Università di Cagliari. Fa parte del comitato editoriale della rivista *AG - About Gender*. Insieme a Daniela Bagattini ha collaborato con l'Osservatorio Sociale di Regione Toscana per la stesura del Rapporto Annuale sulla Violenza di Genere in Toscana.

Daniela Bagattini è docente di Sociologia presso l'Università Telematica IUL e collaboratrice presso INDIRE, dove si occupa del ruolo della scuola nella promozione della parità di genere.

Il libro si propone di offrire alle/ai future/i assistenti sociali un utile strumento per comprendere e ideare strategie di intervento sulla violenza maschile sulle donne nell'ottica della propria professione. La letteratura esistente difficilmente inquadra in modo organico e coerente il fenomeno dal punto di vista dei servizi sociali, rimandando a tecniche e strumenti appartenenti ad altre discipline e scarsamente applicabili nel contesto specifico della professione. È al servizio sociale che, difatti, sempre più spesso spetta un ruolo di coordinamento dei percorsi di uscita, di raccordo tra le varie professionalità e di mobilitazione delle diverse risorse presenti nei territori. Lavorare con la violenza necessita di una formazione continua, da costruire attraverso la propria comunità di pratica, ma anche e, soprattutto, nel confronto con i differenti soggetti che nei territori si occupano di violenza di genere, in particolare i Centri antiviolenza.

e-ISBN: 978-88-3618-263-3

